

CCCIV.

1ª TORNATA DI SABATO 8 APRILE 1911

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE GIRARDI.

INDICE

Disegni di legge (<i>Seguito e fine della discussione</i>).	Pag. 13653
Provvedimenti e spese per le Puglie e per lavori pubblici	13658
AGNESI	13682
BERTI	13660-65
BONOMI PAOLO	13670
CANNAVINA	13686
CAPUTI	13659
CAVAGNARI	13658
COTTAFAVI	13687
DE CESARE	13661-65
DENTICE	13662-65
MICHELI	13688
NUVOLONI	13663
Pozzi, <i>relatore</i>	13663-68-73-88-89
RAVA	13672
RICCIO	13670-71
SACCHI, <i>ministro</i>	13661-62-63-69-70-71-87-88
STRIGARI	13667-69
TEDESCO, <i>ministro</i>	13663-72-87-88
VISOCCHI	13670
Variazioni ai ruoli organici del personale diplomatico e del personale consolare.	13689
ABIGNENTE, <i>presidente della Giunta generale del bilancio e relatore</i>	13691
CHIESA EUGENIO	13689
DI SCALEA, <i>sottosegretario di Stato</i>	13692
Modificazioni ed aggiunte alla legge per l'esercizio di Stato dei telefoni	13695
CALISSANO, <i>ministro</i>	13695
LIBERTINI PASQUALE	13695
Concorso dello Stato nelle spese per congressi e feste patriottiche	13696
MANGO	13698
PIETRAVALLE	13699
TEDESCO, <i>ministro</i>	13699
VICINI, <i>sottosegretario di Stato</i>	13699
Maggiori e nuove assegnazioni sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11 (<i>Approvazione</i>)	13649
Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11	13655

Proroga a tutto il mese di maggio 1911 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia della Somalia italiana	Pag. 13699
Maggiori assegnazioni sui bilanci dei Ministeri della marina, dell'agricoltura e delle finanze (TEDESCO) (<i>Presentazione</i>).	13700
Note di variazioni nei bilanci degli affari esteri, del tesoro e delle poste e telegrafi	13700
Aumento del limite massimo dell'annualità per pensioni d'autorità al personale dipendente dal Ministero della guerra	13700
Approvazione di spesa conseguente dall'applicazione della legge sul riordinamento delle scuole italiane all'estero	13700

La seduta comincia alle 10.

RIENZI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di venerdì 17 marzo 1911.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11.

Se ne dia lettura.

RIENZI, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato* n. 814-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di lire 2,765,725.06 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

« Sono altresì approvate le variazioni di denominazione introdotte ai capitoli nn. 8, 10, 11, 57, 110, 122, 125, 137 e 143, di cui alla tabella medesima ».

Si dia lettura della tabella annessa a questo disegno di legge.

RIENZI, segretario, legge:

Tabella delle nuove e maggiori assegnazioni e delle varianti di denominazione proposte su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'anno 1910-11.

Capitolo 8. Compensi per lavori straordinari L. 850,000. »

Capitolo 10. Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti ed operai permanenti ed avventizi dell'Amministrazione postale e telegrafica ai quali non compete pensione ai termini del regio decreto 6 giugno 1907, n. 716, indennizzi e spese diverse per infortuni e danni (*Spesa obbligatoria*) »

Capitolo 11. Allievi fattorini e loro supplenti - Fattorini in surrogazione di commessi - Allievi guardafili ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linee telegrafiche e telefoniche - Manuali addetti ai magazzini telegrafici ed ai bassi servizi »

Capitolo 17. Onorari per visite medico-fiscali 10,000. »

Capitolo 21. Indennità per servizio prestato in tempo di notte ed eventuale semaforico » 50,000. »

Capitolo 27. Spese casuali » 3,000. »

Capitolo 29. Spese per stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministrazione provinciale. Rilegatura di registri contabili pel servizio provinciale forniti dal Ministero » 180,000. »

Capitolo 39. Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali (*Spese fisse*) L. 30,000. »

Capitolo 40. Sussidi agli agenti ed ex-agenti rurali, alle loro vedove ed ai loro orfani » 10,000. »

Capitolo 41. Spese per la istituzione di uffici italiani all'estero - Assegni ed indennità al personale applicatovi - Retribuzioni al personale avventizio - Spese di proacciatto, d'ufficio, di francatura di corrispondenza e di telegrammi » 30,000. »

Capitolo 53. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali e di buoni-risposta (*Spesa obbligatoria*) » 60,000. »

Capitolo 57. Rimborsi eventuali cui può esser tenuta la Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni di altra natura subiti da privati o dalla stessa Amministrazione per i servizi dei vaglia di titoli di credito e delle riscossioni per conto dei terzi (*Spesa obbligatoria*) »

Capitolo 58. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe e per somme riscosse dall'Amministrazione (*Spesa d'ordine*) » 5,000. »

Capitolo 60. Retribuzioni ai fattorini del telegrafo (*Spesa obbligatoria*) » 400,000. »

Capitolo 61. Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici del telegrafo e degli uffici fono-telegrafici comunali, acquisto di macchine, di materiali tecnici di uso e di consumo per la manutenzione di apparati, di utensili per gli uffici ed officine, spese di pubblicazioni tecniche, trasporti di materiale tecnico telegrafico, relativa mano d'opera sussidiaria e dazio di confine, temporanea occupazione di locali per depositi di materiali e simili » 50,000. »

Capitolo 80. Materiali ed utensili diversi per il servizio della posta e minute spese

inerenti - Inchiostro oleoso per bolli - Insegne e bolli per i servizi della posta e del telegrafo - Placche per i berretti degli agenti postali, dei fattorini e dei guardafili telegrafici di prima nomina L.	60,000. »	Capitolo 122. Mantenimento, restauro ed adattamento di locali - Impianti per il riscaldamento, l'aereazione, l'illuminazione, l'acqua. Assicurazione incendi e sistemi di prevenzione contro gli incendi, prese d'acqua, estintori e simili L.	30,000. »
Capitolo 88. Spesa per il trasporto di materiale per il servizio della posta - Trasporto di stampati, di carta fuori d'uso per i servizi della posta e del telegrafo - Spesa per la cernita e per la pesatura della carta destinata al macero - Assistenza alla macerazione della carta medesima da parte del personale non di ruolo (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	25,000. »	Capitolo 123. Pigionì (<i>Spese fisse</i>) »	50,000. »
Capitolo 89. Spese di mobili, stampe, cancelleria, illuminazione, acqua potabile, vestiario al personale subalterno, francatura delle corrispondenze per l'estero e spese di diverso genere relative al servizio delle casse di risparmio »	66,000. »	Capitolo 124. Spese di esercizio tecnico e di manutenzione degli impianti telefonici interni (uffici centrali, posti pubblici, posti d'abbonati, officine, ecc.), acquisto e trasporti di apparati e di materiali, acquisto e manutenzione di mobilio tecnico, dazio di confine, mercedi agli operai avventizi, locomozione, compensi per temporanee occupazioni di locali per deposito di materiali, uniformi al personale di commutazione e al personale operaio; energia elettrica per gli impianti tecnici, spese diverse »	50,000. »
Capitolo 110. Compensi diversi al personale di ruolo e fuori ruolo ed avventizio . . . »	40,000. »	Capitolo 125. Spese di esercizio tecnico e manutenzione degli impianti esterni (linee aeree, sotterranee, subacquee, urbane ed interurbane sopra appoggi non comuni con le linee telegrafiche); acquisto e trasporto di materiale, utensili ed attrezzi, dazi di confine, mercedi agli operai avventizi, locomozione, spese dipendenti da infortuni agli operai sul lavoro e per risarcimento di danni eventuali, spese diverse »	120,000. »
Capitolo 112. Indennità per missioni agli ispettori ed agli altri impiegati di ruolo e fuori ruolo per incarichi ordinari nell'interesse dei servizi telefonici »	5,000. »	Capitolo 125 bis. Canoni per servitù di appoggio (<i>Spese fisse</i>) »	30,000. »
Capitolo 113. Indennità di viaggio - Soggiorno fuori di residenza e indennità di pernottazione agli agenti di manutenzione delle linee e degli uffici telefonici, per i servizi ordinari »	10,000. »	Capitolo 123. Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2ª classe e dei posti telefonici pubblici - Compensi per servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fono-telegrafici. Provvigioni e compensi vari per la riscossione delle entrate telefoniche (<i>Spesa d'ordine</i>) »	75,000. »
Capitolo 114 bis. Indennità diverse con carattere permanente »	12,000. »		
Capitolo 118. Spese casuali ed impreviste »	5,000. »		
Capitolo 119. Spese per stampa di modelli, di pubblicazioni varie e di elenchi degli abbonati; relative variazioni, carta, oggetti di cancelleria, rilegature di registri, bolli e timbri »	50,000. »		
Capitolo 120. Spese d'ufficio »	40,000. »		

Capitolo 135 bis. Spese d'ogni specie per la Commissione istituita con regio decreto del 9 agosto 1910 per il riordinamento dei servizi postali e telegrafici L. 15,000. »

Capitolo 137. Lavori in conto anticipazioni ricevute da provincie, da comuni, da Camere di commercio, da Società e da privati, per la costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana o di nuove reti urbane e spese per la provvista di materiale ed apparecchi, per missioni, per indennità di viaggio, soggiorno, per compenso di lavori e servizi straordinari ed altre diverse (articolo 8 della legge 9 luglio 1908, n. 420) »

Capitolo 141 bis. Spese d'ogni specie per la Commissione istituita con regio decreto 8 luglio 1910 per lo studio del servizio telefonico in Italia L. 15,000. »

Capitolo 143. Rimborso delle anticipazioni per l'accelerata costruzione di linee telefoniche comprese nella tabella C, annessa all'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111, giusta l'articolo 8 della legge 9 luglio 1908, n. 420, (Pisa-Volterra-Barletta-Andria) (*Spesa obbligatoria*) »

Capitolo 142-v. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 8 « Allievi fattorini - Fattorini in surrogazione di serventi - Inservienti delle sezioni femminili - Allievi guardafili ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linee telegrafiche e telefoniche » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-907 . . . » 187.20

Capitolo 142-vi. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 10 « Allievi fattorini - Fattorini in surrogazione di serventi - Inservienti delle sezioni femminili - Allievi guardafili ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di li-

nee telegrafiche e telefoniche », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908 L. 607.20

Capitolo 142-vii. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 10 « Allievi fattorini - Fattorini in surrogazione di commessi - Allievi guardafili ed operai addetti alla sorveglianza di tronchi di linee telegrafiche e telefoniche - Manovali addetti ai magazzini telegrafici ed ai bassi servizi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 . . . » 650.40

Capitolo 142-viii. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 20 « Indennità speciali al personale subalterno » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 » 80. »

Capitolo 142-ix. Saldo degli impegni verificatisi nel capitolo n. 19 « Indennità speciali al personale subalterno » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910 » 480. »

Capitolo 142-x. Saldo degli impegni sul capitolo n. 21 « Indennità per servizio prestato in tempo di notte » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 » 84.75

Capitolo 142-xi. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 69 bis « Spese di esercizio delle stazioni radiotelegrafiche » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-1909 » 441.79

Capitolo 142-xii. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 82 « Mantenimento, restauro ed adattamento dei locali » dello stato di previsione della spesa del Ministero

delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-1908 L.	2,100. »		
Capitolo 142-xiii. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo 82 « Mantenimento, restauro ed adattamento di locali e costruzione di casotti in muratura » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-1909 »	1,260. »		126,528.34
Capitolo 142-xiv. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 126 « Spese di esercizio tecnico e manutenzione degli impianti esterni (linee aeree, sotterranee, subacquee, urbane ed interurbane sopra appoggi non comuni con le linee telegrafiche). Acquisto e trasporto di materiali, utensili ed attrezzi; dazi, mercedi, operai avventizi, locomozione, compensi e canoni per servitù d'appoggio. Spese dipendenti da infortuni degli operai sul lavoro, spese diverse » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910 »	24,311 83		885.30
Capitolo 142-xv. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 91 « Spese di mobili, stampe, cancelleria, illuminazione, acqua potabile, vestiario al personale subalterno, francatura delle corrispondenze per l'estero e spese di diverso genere relative al servizio delle Casse di risparmio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910 »	96,722.47		42.25
Capitolo 142-xvi. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 131 « Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline-vaglia, dei bol-		lettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carte per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione di depositi e per dichiarazioni di conferma (<i>Spesa obbligatoria</i>) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910 . . L.	
		Capitolo 142-xvii. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 8 « Compensi per lavori straordinari ed a cottimo, compensi proporzionali al numero delle operazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910 »	885.30
		Capitolo 142-xviii. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo 20 « Indennità per servizio prestato in tempo di notte ed eventuale semaforico » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910 . . . »	42.25
		Capitolo 142-xix. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 103-v « Straordinari ed avventizi assunti in aumento di impiegati e di personale subalterno » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908 »	324. »
		Capitolo 142-xx. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 103-vii « Compensi per lavori e per servizi straordinari ed a cottimo » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908 »	64.50
		Capitolo 142-xxi. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 103-xi « Indennità per servizio prestato in tempo di notte » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-1908 »	45. »

Capitolo 142-xxii. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 103-xii « Spese d'ogni specie pel servizio sanitario » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908 L.	20. »		
Capitolo 142-xxiii Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 103-xv « Spese casuali ed impreviste » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908 »		363.99	
Capitolo 142-xxiv. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 103-xvii « Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908 . . . »		422.38	
Capitolo 142-xxv. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 103-xix « Mantenimento, restauro e adattamento di locali » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908 »	250. »		
Capitolo 142-xxvi. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 125 « Spese di esercizio tecnico e di manutenzione degli impianti telefonici interni (uffici centrali, posti pubblici, posti di abbonati, officine, ecc.), acquisto e trasporto di apparati e di materiali; acquisto e manutenzione di mobilio tecnico, dazi, mercedi agli operai avventizi, locomozioni, compensi per temporanee occupazioni di locali per deposito di materiali, uniformi al personale di commutazione e al personale operaio, energia elettrica per gli impianti tecnici - spese diverse » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910 »	1,535 »		
Capitolo 142-xxvii. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 82 « Mantenimento, restauro ed adattamento di locali e costruzione di casotti in muratura » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-1910 L.			1,380 »
Capitolo 142-xxviii. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 42 « Retribuzioni ai procacci per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi (<i>Spese fisse</i>) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910 »			4,191,33
Capitolo 142-xxix. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 51 « Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti - Indennità di viaggio e di illuminazione ai messaggeri, portapiogghi ed altri agenti d'Amministrazione che accompagnano i dispacci ed i pacchi sulle ferrovie, tramvie e sui piroscafi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910 »			589,80
Capitolo 142-xxx. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 124 « Retribuzioni ai ricevitori postali telegrafici incaricati del servizio telefonico - Provvigioni per la riscossione delle entrate - Compenso agli esercenti di posti pubblici per il servizio fono-telegrafico » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 »			907,23
Capitolo 142-xxxi. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 128 « Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di seconda classe e dei posti telefonici pubblici - Compensi pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fono-telegrafici - Provvigioni e compensi vari per la riscossione delle entrate telefoniche (<i>Spesa d'ordine</i>) » dello stato di previsione della spesa del Mi-			

nistero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910 L. 15,652.60

Capitolo 142-xxxii. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 103-I « Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale proveniente dall'Amministrazione governativa - Indennità di carica e di funzioni (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908 » 399.10

Capitolo 142 - xxxiii. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 104 « Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale - Avventizi - Operai e personale subalterno in servizio permanente (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908 909 . . . » 3,011.90

Capitolo 142 - xxxiv. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 108 « Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale di ruolo, fuori ruolo e avventizio (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910 » 106,186.70

Totale delle maggiori assegnazioni L. 2,765,725.06

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo a partito l'articolo 1 con la tabella annessa della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

« L'aumento di lire 650,000 portato dalla legge 29 gennaio 1911, n. 31, allo stanziamento del capitolo n. 107 bis « Personale fuori ruolo ed avventizio dei telefoni » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1910-11, è ridotto di lire 115,000. Tale somma viene assegnata al capitolo n. 128 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto, a reintegro

di egual somma prelevata a favore del capitolo n. 107 bis medesimo ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Approvazione del disegno di legge: Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11.

Se ne dia lettura.

RIENZI, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 816 A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di lire 700.000 e le diminuzioni di stanziamento per la somma di lire 750,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per lo esercizio finanziario 1910-11 indicati nella tabella annessa alla presente legge ».

Si dia lettura della tabella annessa a questo disegno di legge.

RIENZI, segretario, legge:

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Capitolo 14. Indennità per missioni all'interno ed all'estero L. 222,000

Capitolo 24. Assegni e spese di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti L. 10,000

Capitolo 25. Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo in attività di servizio . . . » 15,000

Capitolo 28. Spese per stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministrazione centrale; per la stampa del bollettino ufficiale, dei ruoli di anzianità degli impiegati, della relazione statistica, delle istruzioni, dei regolamenti e delle tabelle di variazioni pel servizio telegrafico — Spese per la stampa del prontuario dei servizi di procacciato e dei turni di servizio degli ambulanti, natanti e messaggerie per la fornitura degli orari ufficiali delle ferrovie . . . » 50,000

Capitolo 36. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » 8,000

Capitolo 37. Mercedi agli agenti subalterni fuori ruolo assunti in temporanea sostituzione di agenti subalterni fuori ruolo effettivi, per congedo, malattia e richiami sotto le armi » 10,000

Capitolo 42. Retribuzioni ai procacci per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi e compensi per consumo e manutenzione della bicicletta degli agenti incaricati del servizio di vuotatura delle cassette di impostazione delle corrispondenze » 200,000

Capitolo 56. Indennità e rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi (*Spesa obbligatoria*) » 20,000

Capitolo 71. Sussidi ai titolari ed ex-titolari degli uffici di 2ª e 3ª classe, ai loro genitori, alle loro vedove ed ai loro orfani » 5,000

Capitolo 72. Spese di temporanea reggenza negli uffici e per indennità di missione ai supplenti negli uffici di 2ª e 3ª classe » 35,000

Capitolo 74. Assegni fissi per spese d'ufficio ai direttori, ai titolari degli uffici di 1ª classe, agli ispettori distrettuali ed ai direttori delle costruzioni telegrafiche e telefoniche (*Spese fisse*) » 25,000

Capitolo 78. Acquisto, manutenzione e trasporto di mobili, casse forti, macchine da scrivere, ventilatori, caloriferi e suonerie elettriche — Sportelli per casellari americani — Assicurazioni contro i danni dell'incendio — Acquisto di oggetti di divisa uniforme per i portieri dei principali stabilimenti postali e telegrafici e di oggetti occorrenti per difesa agli agenti preposti alla sorveglianza notturna dei locali » 35,000

Capitolo 85. Trasporto di agenti postali, di fattorini telegrafici e di guardafili sui tramways-omnibus » 5,000

Capitolo 117. Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo ed alle rispettive famiglie, vedove ed orfani » 10,000

Capitolo 132. Costruzioni di edifici ad uso del servizio postale e telegrafico a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì, ed acquisto di un palazzo per lo stesso uso, a Reggio Emilia (legge 6 marzo 1904, n. 84) (*Spesa ripartita*) (7ª annualità) » 50,000

Totale . . . L. 700,000

MAGGIORE ASSEGNAZIONE DA ISCRIVERSI AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1910-11.

Capitolo 128. Fondo di riserva per le spese impreviste L. 50,000

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Capitolo 1. Personale di carriera dell'amministrazione centrale e provinciale delle poste dei telegrafi L. 200,000

Capitolo 3. Personale subalterno dell'Amministrazione

centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (*Spese fisse*) L. 140,200

Capitolo 6. Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale di manutenzione e di sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai (*Spese fisse*) » 6,800

Capitolo 7. Indennità di residenza in Roma al personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale ed operai in genere (*Spese fisse*) » 22,000

Capitolo 19. Indennità diverse con carattere permanente » 200,000

Capitolo 69. Retribuzioni al personale degli uffici di 2ª e 3ª classe » 41,000

Capitolo 73. Spese di pigioni per i servizi della posta e del telegrafo separati o riuniti e del telefono se unito ad alcuno degli altri servizi (*Spese fisse*) » 35,000

Capitolo 77. Indennità di cauzione ai cassieri provinciali, ai capi degli uffici dei vaglia e dei risparmi ed ai funzionari che hanno qualità di contabili di denaro o di materia ed ai controllori presso le casse dell'Amministrazione postale e telegrafica (*Spese fisse*) » 10,000

Capitolo 81. Mantenimento, restauro ed adattamento di locali e costruzioni di casotti in muratura » 50,000

Capitolo 107-bis. Personale fuori ruolo ed avventizio dei telefoni » 40,000

Capitolo 115. Spese di ogni specie per i servizi sanitari » 5,000

Totale delle diminuzioni di stanziamento L. 750,000

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 1 con la tabella annessa, della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

« È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 50,000 al capitolo n. 128 « Fondo di riserva per le spese impreviste » iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-11, a titolo di parziale reintegro della somma di lire 100,000 prelevata a favore del capitolo n. 25 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio anzidetto ».

(È approvato).

Art. 3.

« In aggiunta allo stanziamento del capitolo n. 132 « Costruzione di edifici ad uso del servizio postale e telegrafico a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa e Forlì ed acquisto di un palazzo, per lo stesso uso, a Reggio Emilia (leggi 6 marzo 1904, n. 84 e 15 maggio 1920, n. 240) » dello stato di previsione del Ministero delle poste per l'esercizio finanziario 1910-11 è autorizzata la spesa di lire 50,000 di cui alla tabella annessa alla presente legge. Detta somma deve intendersi concessa per rimborsare ai comuni di Bologna, Genova e Torino le spese per vari lavori complementari che, a richiesta del Ministero suddetto, i comuni medesimi hanno rispettivamente eseguiti nei nuovi edifici postali-telegrafici delle predette città, in più degli obblighi loro derivanti dalle convenzioni approvate con le leggi suindicate.

« I detti rimborsi verranno eseguiti dopo l'accertamento dei lavori ed il rilascio dei relativi certificati da parte dell'ufficio del Genio civile ».

(È approvato).

Art. 4.

« Sono approvate le variazioni introdotte nella denominazione dei capitoli nn. 28, 42 e 78 come dalla tabella annessa alla presente legge ».

(È approvato).

Art. 5.

« L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata:

a) ad imputare alla competenza dei capitoli nn. 1 e 2 del proprio stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1910-1911 la somma differenziale lorda dovuta rispettivamente per stipendi e per indennità di residenza in Roma negli esercizi 1907-1908, 1908-1909 e 1909-1910, agli agenti su-

balterni con funzioni di impiegato di cui all'articolo 38 della legge del 19 luglio 1907, numero 515, promossi ufficiali d'ordine dal 1º luglio 1907 in seguito alla deliberazione del Consiglio di Stato del 29 dicembre 1909. Tale differenza sarà da computarsi fra lo stipendio e la indennità fino ad ora percepiti a carico dei capitoli corrispondenti del personale subalterno e le competenze cui ora i funzionari predetti hanno diritto nel quadro V, tabella B, a carico dei capitoli 1 e 2;

b) a prelevare, sull'importo della predetta differenza, il carico, parimenti differenziale, delle ritenute in conto entrate del tesoro, e per altri titoli legali, dovuti dagli agenti di cui alla lettera che precede, per gli esercizi indicati ».

(È approvato).

Art. 6.

« Gli agenti subalterni, di cui al precedente articolo, sono inclusi nel quadro V della tabella B annessa alla legge 19 luglio 1907, numero 515, per tutti gli effetti di legge, a far tempo dal 1º luglio 1907 ».

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del regio decreto 18 settembre 1910, n. 684, per le Puglie - Autorizzazione di spese e provvedimenti urgenti per lavori pubblici - Disposizioni diverse.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del regio decreto 18 settembre 1910, n. 684, per le Puglie - Autorizzazione di spese e provvedimenti urgenti per lavori pubblici - Disposizioni diverse.

Come la Camera ricorda, la discussione rimase sospesa all'articolo 15.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Artom.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nuvoloni.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavnari.

CAVAGNARI. Onorevoli colleghi, parlerò più che sommariamente e solo per richiamare

l'attenzione del Governo, movendo dal passato e traendo all'avvenire, sui suoi proponenti in dipendenza di quanto a riguardo della dolorosa odissea del Palazzo di Giustizia crede ancora di fare, per iniziare quell'esame di controllo delle spese immense, straordinarie, sproporzionate, che si sono profuse in quell'ammasso di pietrame (*Si ride*), il quale, per quanto sia destinato a ricoverare ciò che costituisce la base ed il fondamento dei regni, cioè l'amministrazione della giustizia, pure ha lasciato e lascia a noi così triste eredità d'affetti. (*Si ride*).

Se l'ora mel consentisse, ma non mel consente e d'altra parte a voi sono note le considerazioni già fatte su diversi disegni di legge che si risolvevano, come si risolve questo d'oggi, in maggiori stanziamenti, vorrei richiamare le preziose parole che la Giunta del bilancio, per mezzo del suo ottimo relatore, il quale si potrebbe dire che è relatore a vita di questi disegni di legge, temperati dalla sua presenza, diò così, e dalle savie considerazioni che egli ci viene facendo, temperate e volevo dire temperanti, in certo qual modo, questa penosa impressione.

Io mi limiterò a dire quanto nelle sue conclusioni faceva sentire l'ottimo relatore a proposito di uno dei tanti disegni di legge di maggiori stanziamenti, che mi pare risalga al 1907, ed a ricordare la chiusa di quelle considerazioni, che così suonava: ma quando finirà questa benedetta storia dei pagamenti e delle spese sempre crescenti per il Palazzo di Giustizia?

E si tratta sempre di acconti, e di acconti di somme cospicue.

Ma come conclusione finale e sempre come di liberazione della Giunta del bilancio, io sento il dovere di far presenti alla Camera e di dare lettura agli onorevoli colleghi di due ordini del giorno che la Giunta stessa credette di consegnare nella sua relazione, ordini del giorno che credo siano stati accettati dal Governo e votati dalla Camera.

Ecco che cosa si diceva a conclusione dei ragionamenti che precedevano, in uno di questi ordini del giorno: « La Camera fa invito al Governo di ricercare e riferire da chi e per quali cause derivarono i ritardi per cui venne con la sentenza 18 aprile 1907 giudicato dovere lo Stato prestare il risarcimento. Ed ecco che cosa si diceva nel secondo: « Studiare e riferire altresì quali risultati si siano ottenuti dalla clausola compromissoria, e se convenga o meno escludere

dalle funzioni di arbitri i funzionari dello Stato ed i membri del Parlamento». (*Commenti*).

Tali ordini del giorno accettati dal Governo e votati dalla Camera costituivano un precetto, e direi quasi imponevano un dovere.

Ora, io so che vi è davanti alla Camera una proposta di iniziativa parlamentare, appunto per un'inchiesta sul modo come si sono spesi questi danari, ma poichè la vecchia età ed anche un po' la vecchia età politica, mi ha edotto ed ammaestrato, so quale fine sogliano avere, quali lunghe procedure attraversino le proposte di iniziativa parlamentare.

E poichè l'invito fu fatto dalla Camera espressamente al Governo, e si tratta di spese che si pagano con i denari che escono dalla tasca dei poveri contribuenti ed urge che la cosa sia messa in sodo, vorrei chiedere al Governo quale sia il suo parere al riguardo, e se, ad ogni modo, non intenda di sollecitare di sua iniziativa questo disegno di legge che è destinato a darci un magro conforto, che è quello del controllo, ma che, ad ogni modo, potrebbe essere un monito anche per l'avvenire.

E giacchè ho parlato del palazzo di giustizia, prima di finire, farò una breve punta nella questione dei locali dove ci troviamo, e la farò per emettere un augurio. Io non farò qui questione intorno ai preventivi ed ai consuntivi di spese, perchè vedo che anche qui andremo per le lunghe prima di avere un assetto che sarà provvisorio, in attesa del monumento nazionale che sarà il più grande che si erigerà alla nostra unità. Io farò un augurio solo, cioè che la Camera possa trovare una sede propria, più opportuna e più conveniente per celebrare il suo centenario. (*Si ride*).

Ed avrei finito, senonchè, come conclusione, vorrei rallegrarmi col Governo, perchè ha collocato quegli otto milioni che riguardano la sua quota parte di debito intorno alle costruzioni delle strade provinciali di serie, che si fanno per iniziativa delle provincie. E desidererei che questi fondi restassero fermi e fossero destinati a questo scopo.

Perchè io tutti i giorni sento lamentele a riguardo di altri fondi, che sono stati stanziati in bilancio e che vanno divagando da un capitolo all'altro, sotto forma di storni od altro.

E voglio riferirmi specialmente a quei fondi stanziati, o che si vanno stanziando

in dipendenza della legge del 1903 per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni, ai porti, ecc., ecc. Io ho inteso doglianze fortissime le quali giustamente vengono mosse e rinviate alla sede centrale di Roma, perchè quei poveri comuni, i quali si sono impegnati nella costruzione di queste strade, quando chiedono i fondi a Roma, sentono rispondersi con eccezioni dilatorie.

Una volta sui bilanci si usava mettere il *per memoria*, quando non si voleva stanziare niente. Ora si usa di stanziare le somme, le quali finiscono poi per divagare da un capitolo all'altro e per essere destinate ad altri scopi.

Su questo punto io vorrei fare una domanda molto precisa e chiara: intende il Governo di soddisfare a questi obblighi che derivano dalla legge 1903?

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. È naturale!

CAVAGNARI. Il Governo per queste strade di accesso alle stazioni deve pagare la sua quota, un quarto alle provincie ed un quarto ai comuni.

Ora io so che alcuni comuni, i quali hanno appaltato queste strade che sono in via di costruzione, si trovano alle prese con gli appaltatori perchè non sanno come fare per pagarli e gli appaltatori addossano tutta la responsabilità ai comuni che hanno contratto l'impegno. E d'altra parte i comuni si sentono rispondere da Roma con la solita favola del vedrò, farò, esaminerò. È necessario quindi che i fondi stanziati in bilancio s'eno consacrati esclusivamente allo scopo cui furono e sono nello stesso bilancio destinati.

Io potrei citare dei casi tassativi, ma non voglio intrattenere ulteriormente la Camera. Se mi capiterà di aver notizie di ritardi che possano frammettersi ancora, io richiamerò sui singoli casi l'attenzione del Governo.

Dopo ciò non ho altro da dire.

PRESIDENTE. L'onorevole Caputi ha facoltà di parlare.

CAPUTI. Ho chiesto di parlare per rivolgere una viva raccomandazione al Governo.

Prego l'onorevole ministro affinché nella erogazione della somma fissata con la lettera *g* dell'articolo 15 si compiaccia tenere speciale considerazione del progetto dei lavori, già approvato, per il burrone delle Concoline lungo la strada nazionale n. 54 presso Ariano di Puglia.

Trattasi di lavori indispensabili ed urgenti, che, se ritardati, potranno apportare

gravi danni alla strada nazionale e impedire il passaggio.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla discussione degli emendamenti.

L'onorevole Berti ha proposto il seguente emendamento: « al comma h) a lire 500 mila, sostituire: lire un milione ».

Ha facoltà di svolgerlo.

BERTI. Il mio emendamento è assai semplice e di facile giustificazione; e mi auguro che il Governo vorrà accoglierlo; anche perchè altri emendamenti, proposti da altri colleghi, furono tenuti in conto. Il mio emendamento non è eccessivo per l'importanza della domanda: giacchè non chiedo che di portare ad un milione l'assegnamento di lire 500 mila, segnato alla lettera h) di quest'articolo.

È poi di facile giustificazione, per le brevi osservazioni che verrò a fare. Fino al 1908, ogni anno, si sono autorizzate spese per provvedere alla sistemazione ed al mantenimento delle strade nazionali. Così, nel 1904, furono stanziati 7 milioni; nel 1906, 1,620,000; nel 1907, 1,300,000 lire; nel 1908, 3,553,000 lire.

Ma, da detta epoca ad oggi, nessun altro disegno di legge per opere di questa natura venne più presentato, nonostante le più vive e reiterate premure perchè si provvedesse ad opere conformi.

È quindi facile intendere quale somma di lavori, e di lavori importanti, si sia venuta accumulando, e come sia necessario di non ulteriormente ritardare le relative provvidenze.

Senza entrare in dettagli precisi, osserverò che vi sono lavori di correzione, per esempio, alla nazionale 44; altri lavori importantissimi di correzione alla nazionale 41, e lavori d'allargamento e di correzione, che tengono all'esistenza stessa della nazionale 42.

Spero d'essere profeta bugiardo; ma, per la strada nazionale n. 42, dichiaro che se non si provvederà con sollecitudine, v'è il caso che si verifichi quel che diceva il collega che ha parlato prima di me; a riguardo di un'altra strada: cioè, ne sarà impedito il transito: perchè la corrosione dell'acque di un fiume che essa attraversa mette in alcuni punti in grave pericolo quella strada.

Questo, per lavori nuovi che si dovrebbero fare. Ma vi sono lavori che sono stati deliberati e che non si sono potuti appaltare per la deficienza degli stanziamenti che erano stati fatti. Così occorrono 80 mila lire in più, per un lavoro già deliberato per

la nazionale n. 44; 70 mila lire in più per la nazionale n. 41, e 200 mila lire in più per una rettifica della nazionale n. 42. Sono così 350 mila lire che bisognerà erogare per questi lavori.

Ora il disegno di legge propone uno stanziamento di lire 841,835.44 delle quali 341.835.94 sono già attribuite ai lavori di cui alla tabella A. Rimangono dunque circa 500 mila lire le quali dovrebbero servire da fondo per l'imprevisto, da fondo integratore di spese per lavori necessari, deliberati con leggi, fino al 1910, ed anche per alcuni lavori nuovi di cui fa parola la stessa relazione del Governo che precede il disegno di legge.

Ora, quando si consideri la necessità di integrare stanziamenti di lavori che sono già stati deliberati e che, per essere stati deliberati, è dimostrato che si riconoscono necessari, urgenti, indispensabili, è evidente l'opportunità dell'emendamento da me presentato, perchè in fondo la legge si dimostrò insufficiente. Io con questo non dico che l'aumento potrà servire a soddisfare tutti i bisogni, a provvedere a tutte le necessità dimostrate, ma potrà almeno assegnare uno stanziamento più pingue, il quale potrà dar modo al Governo di accontentare le popolazioni le quali vedono in codesta viabilità l'unico mezzo di poter provvedere ai loro bisogni, sia per il transito che per le industrie ed il commercio.

Io spero che il Governo vorrà far fare buon viso al mio emendamento; e se m'ingannassi, se fossi troppo ottimista, almeno questo voglio sperare, che il Governo vorrà prendere impegni più formali di quelli abbastanza generici che sono scritti nella sua relazione; che vorrà prendere l'impegno specifico di provvedere a tutti i bisogni vecchi e nuovi, quando presenterà la legge per autorizzazione di spese da erogarsi in opere pubbliche per il prossimo quadriennio. È questa un'ipotesi dannata, perchè spero ed auguro che il Governo, più che l'opportunità, riconoscerà la necessità di fare buon viso al mio emendamento.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Di Sant'Onofrio, così concepito:

« Al comma l), dopo le parole: frane, agguingere: e corrosioni del mare ».

Non essendo presente l'onorevole Di Sant'Onofrio, questo emendamento s'intende ritirato.

L'onorevole De Cesare ha presentato il seguente emendamento:

« Al comma 1) n. 3, aggiungere: ed in quelli ove furono siffatti edifizii danneggiati o distrutti dal nubifragio, dall'alluvione e dalle frane del 24 ottobre e dicembre 1910 ».

L'onorevole De Cesare ha facoltà di svolgerlo.

DE CESARE. Onorevoli colleghi, mi limiterò a dire poche parole per dare ragione del mio emendamento all'articolo 15 della legge 608 in discussione.

Alla lettera l) si assegna un fondo di 8,700,000 per consolidamento di frane minaccianti abitati, per trasferimento di questi in nuova sede, e per costruzione, ricostruzione e riparazione di edifici.

Detta somma è aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e 30 giugno 1909, n. 407.

Ora a me pare che il Governo non abbia esatta conoscenza dei danni cagionati alla costiera di Amalfi dal nubifragio ed alluvioni del 24 ottobre e del dicembre 1910, ivi avvenute.

A Cetara moltissimi fabbricati e giardini furono danneggiati o distrutti; lo stesso avvenne a Majori, Atrani, Amalfi, Ravello, Scala ed altri comuni della costiera, e vi furono, ciò che è più doloroso, parecchie vittime umane, interi villaggi a Majori ed a Cetara furono distrutti e danneggiati, come pure edifici, chiese parrocchiali, locali per scuole e case appartenenti a poveri.

Con la legge in discussione non si provvede come si è praticato con quelle del 13 luglio 1910, n. 847, 10 luglio 1906, n. 390, 20 dicembre 1904, n. 674, 9 luglio 1904, numero 445, 30 giugno 1909, n. 407, ecc., e quindi non si è provveduto nè al trasferimento degli abitati, dove questa misura intendevasi adottare, nè a disporre norme per la cessione dei suoli da edificazione, nè alla ripristinazione o riparazione di edifici e case specialmente dei poveri, danneggiate o distrutte, per le quali cose parmi che la costiera amalfitana non consegue un trattamento pari a quello adottato per altre regioni d'Italia, e massime quando le cause dei danni sono state le stesse, o se anche diverse, ma gli effetti furono eguali, onde io prego la Camera e il Governo, che senza ulteriori aggravii al bilancio dello Stato, si ripari a questo sconcio, accettando il mio emendamento; aggiungendosi al n. 3 della lettera l) e dopo la parola *costruire* « ed in quelli ove furono siffatti edifizii danneggiati

e distrutti dal nubifragio e dalla alluvione del 23 ottobre e dicembre del decorso anno ».

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Cavagnari ha parlato nuovamente del palazzo di giustizia e della opportunità di una inchiesta.

Ma, poichè, come lo stesso onorevole Cavagnari ha rammentato, c'è davanti alla Camera una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, sarà quella la sede propria per esaminare la opportunità di una inchiesta sulle spese del palazzo di giustizia.

Mi pare dunque che l'onorevole Cavagnari non possa richiedere che si tratti ora questa questione.

Egli poi si è lamentato, se ho ben capito, dello storno dei fondi stanziati per la costruzione delle strade contemplate dalla legge del 1903. Questi storni sono una necessità, data la limitazione degli stanziamenti; ma l'onorevole Cavagnari deve esser sicuro che questi storni non impediscono lo sviluppo dei lavori, perchè nel capitolo rimangono fondi a sufficienza per i lavori che sono da farsi e, ad ogni modo, non si mancherà, quando occorra, di provvedere a ristabilire gli stanziamenti medesimi.

Quindi non è fondato il timore che con questi storni si arrestino quei concorsi che, come giustamente dice l'onorevole Cavagnari, sono un dovere da parte dello Stato.

All'onorevole Berti risponderà l'onorevole ministro del tesoro; ma io l'assicuro, per la parte che mi riguarda, che lo stanziamento del quale egli si è occupato, è determinato sopra studi ed elementi precisi, e che quindi non c'è nessun bisogno del raddoppiamento che egli domanda.

In quanto all'onorevole De Cesare, il quale propone di aggiungere al comma l) n. 3 le parole: « ed in quelli ove furono siffatti edifizii danneggiati o distrutti dal nubifragio, dall'alluvione e dalle frane del 24 ottobre e dicembre 1910 »; faccio osservare che la disposizione di questa lettera l) concerne l'aumento dei fondi per l'attuazione di provvedimenti disciplinati dalla legge 9 luglio 1908 e specialmente dei consolidamenti e dei trasferimenti di abitati in nuova sede; e quindi non si può consentire una destinazione diversa, altrimenti si sconvolgerebbe la portata e l'economia della legge 9 luglio 1908 e si confonderebbero provvedimenti che sono essenzialmente diversi dai trasferimenti di abitati in nuova sede, come l'apertura di strade e di piazze

e la ricostruzione di edifici pubblici. A questo si deve provvedere, ma nei paesi danneggiati, ove si tratta di riparare ai danni che sono avvenuti.

Quindi voglio sperare che l'onorevole De Cesare non insisterà nel suo emendamento.

In quanto all'onorevole Caputi, posso assicurarlo che terrò presenti le sue osservazioni e me ne occuperò con tutto l'interesse possibile.

PRESIDENTE. L'onorevole Dentice insieme con l'onorevole De Cesare, ha proposto il seguente emendamento:

Al comma m) aggiungere:

« In detta spesa sono comprese quelle per le banchine di approdo e relative scogliere di difesa a Cetara, Minori, Proiano e Positano e per il porto di Amalfi ».

L'onorevole Dentice ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

DENTICE. Giova qui appena rilevare come questa legge che può dirsi abbia avuto il suo battesimo col nubifragio del 14 ottobre 1910, che tanto danno ha procurato alla costiera Amalfitana, sia stata interamente frustrata nel suo cammino, perchè dei 70 e più milioni ivi contenuti non ha riservato alla costiera neanche la ventesima parte. Ora che l'articolo 15 lettera m) ha aperto l'adito ad un modesto vantaggio per il porto di Amalfi e per i paesi vicini, è doveroso pel Governo prestare benevolo ascolto.

La necessità di un porto mercantile ad Amalfi fu da tempo riconosciuta; i comuni della costiera si riunirono in Consorzio e ne iniziarono anche la costruzione.

Venuta la legge sui porti nel 1907 con la spesa per il porto di Amalfi, dichiarato di terza categoria, fu avvocato allo Stato col solo concorso finanziario dei comuni vicini.

I lavori infatti proseguirono, tanto che molto finora si è fatto, ma moltissimo resta ancora a farsi: e cioè il prolungamento del molo; la strada di accesso al porto; la costruzione delle banchine e l'impianto per l'illuminazione.

Ora i comuni, stremati di forze dopo il nubifragio, non possono più concorrere in qualsiasi misura nella spesa.

Sorge perciò la necessità di mettere a carico dello Stato questo concorso come un porto di rifugio.

Esso è il solo che abbia i requisiti necessari a tale qualifica, è il solo da Reggio a Napoli che, dati i fondali, può offrire fa-

cile ancoraggio, e sia capace di ricoverare nel proprio bacino, anche navi di grossa portata.

Occorre inoltre pensare ai comuni minori, Cetara, Minori, Proiano, Positano, per le banchine di approdo e le relative scogliere di difesa.

Per questi comuni erano già avviate le pratiche prima del nubifragio, ed ora bisogna compierle ed ottenere che siano fatte interamente a carico dello Stato, essendone impossibilitati i comuni, come il Governo ha riconosciuto con questo disegno di legge proponendo un sussidio straordinario a questi stessi comuni per sopprimere alle spese obbligatorie iscritte in bilancio.

L'opera viene ora facilitata dall'immenso materiale che ingombra le marine e che potrà essere utilizzato specialmente a Cetara per le opere da farsi e per le banchine e le scogliere.

Cetara infine già si trova nelle condizioni previste dall'articolo 14 della legge 14 luglio 1907 sulla difesa delle spiagge minacciate dalla corrosione marina, ed ha anche bisogno di dare ricovero alle non poche barche niccole e grandi, che vi esercitano il mestiere della pesca.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici certo ricorderà la triste impressione raccolta durante la visita nei luoghi colpiti dalla sventura, specialmente a Cetara, dove il nubifragio aveva mietuto tante vittime ed aveva diroccato la metà dei fabbricati riducendo le vie e le piazze un ingombro informe di materiali e di rottami. Quelle popolazioni lo acclamarono come un raggio di sole nella loro tenebrosa esistenza; ora non faccia che la fiducia venga a mancare proprio quando un affidamento sicuro è generalmente reclamato perchè tutti i lavori necessari per le banchine siano presto eseguiti.

Se questo mio emendamento sarà accettato tornerà di vantaggio morale e materiale per quei paesi, e di vantaggio economico per essi e per lo Stato, che dall'aumento dei traffici trarrà un grande contributo fiscale con le tasse e diritti doganali.

Se invece non sarà accolto, aumenterà lo sconforto di quei cittadini e non si renderà certo opera di giustizia per quelle spiagge così colpite dalla sventura. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Le assegnazioni comprese nella lettera m di

questo articolo sono destinate ai porti amministrati dallo Stato; quindi non si possono estendere alle opere alle quali ha fatto cenno l'onorevole Dentice.

Il porto di Amalfi, che è collocato nella terza categoria, per la legge del 14 luglio 1907 gode di una assegnazione di 270 mila lire e potrà beneficiare del nuovo fondo di due milioni già stabilito dalla legge.

Tuttavia stia sicuro l'onorevole Dentice che ho impressa nell'animo la dolorosa visione delle rovine e delle sventure che egli ha descritte, e non dubiti quindi che terrò conto delle sue raccomandazioni, indipendentemente dall'estendere una disposizione di legge che è destinata soltanto ai porti amministrati dallo Stato.

Lo prego quindi di non insistere nel suo emendamento e di accontentarsi di questa mia dichiarazione che è sincera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, ministro del tesoro. L'onorevole Berti, col suo emendamento all'articolo 10, domanda che l'assegnazione di lire 500 mila per le opere di sistemazione e miglioramento alle strade nazionali sia raddoppiata.

Egli mi permetta di fargli presente che tutti gli anni si presenta l'occasione di dover fare qualcuna di tali assegnazioni; per esempio, nel disegno di legge n. 822 è contemplata una maggiore assegnazione di lire 450 mila appunto per le strade nazionali, la quale sebbene riguardi la parte ordinaria del bilancio, può tuttavia adoperarsi per qualche miglioramento. L'onorevole Berti si accontenti per ora dell'assegnazione fatta con l'articolo 15 che è il risultato di studi diligenti compiuti dal Genio civile, tanto più che le sue osservazioni potranno essere tenute nel debito conto in occasione della presentazione di qualche altra legge per maggiori assegnazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Nuvoloni e altri colleghi hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 1) dopo le parole: per il consolidamento di frane minaccianti abitati, *aggiungere:* e per il consolidamento di abitati minacciati o danneggiati dalle mareggiate.

Nuvoloni, Galli, Di Sant'Onofrio, Celestia, Riccio, Agnesi, Marzotto, Valvassori, Tassara, Artom, Astengo, Strigari.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Questo emendamento è stato già compreso nella legge.

NUVOLONI. Mi si permetta di notare una circostanza. Nella discussione che ebbe luogo, mi pare, il 17 dicembre, fu presentato un emendamento all'articolo 5...

POZZI, relatore. Il 17 marzo.

NUVOLONI. ...che fu approvato. Viceversa esso non figura nel resoconto parlamentare. In proposito ne ho scritto all'Ufficio di Presidenza...

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Vuol dire che in sede di coordinamento se ne terrà conto.

NUVOLONI. Sta bene, e ringrazio. Anche il mio emendamento all'articolo 15 è accettato?

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. È accettato.

NUVOLONI. Ringrazio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

POZZI, relatore. Onorevoli colleghi, la proposta dell'onorevole Nuvoloni, come ha osservato l'onorevole ministro, non è altro che l'applicazione di una massima, che la Camera ha già deliberata, e quindi non si tratta che di integrare letteralmente l'articolo.

Io non debbo rispondere se non su pochi oggetti, che furono materia di discussione non soltanto nella seduta odierna, ma anche nella seduta del 17 marzo, nella quale parlarono i colleghi Riccio e Nava toccando in modo speciale talune delle opere di Roma, che nel disegno di legge sono comprese. Al riguardo io non mi occuperò in modo speciale se non di due di queste opere, (una fu oggetto anche del discorso odierno dell'onorevole Cavagnari) del palazzo di giustizia e del palazzo del Ministero dei lavori pubblici, oggetto di cui si occuparono gli onorevoli Riccio e Nava nella seduta del 17 marzo.

A proposito del palazzo di giustizia, senza tornare su tutto quello, che di doloroso questo palazzo ha portato, specialmente alle tasche dei contribuenti italiani, l'onorevole Cavagnari ha ricordato un precedente; e, siccome io sono relatore (dice l'onorevole Cavagnari) a vita di questi disegni di legge, così fui anche relatore di quel disegno di legge, in occasione del quale si propose un ordine del giorno, che precisamente invitava il Ministero a fare un'inchiesta sul modo e sulle cause dei ritardi, che avevano così compromesso l'Ammini-

strazione, da renderla passiva di condanne gravissime da parte di Collegi arbitrali, ed a studiare se non fosse il caso di modificare questi Collegi arbitrali, le di cui risultanze apparvero così disastrose per l'Amministrazione in quelle occasioni.

L'onorevole Cavagnari ha detto che non si sa nulla di quanto sia avvenuto. Veramente si sa che cosa sia avvenuto, perchè io ricordo che l'onorevole ministro ha risposto che da una inchiesta fatta di carattere interno, non era risultato che si potessero addebitare a funzionari quei ritardi, che di fatto occorsero e portarono alle condanne.

Ripeto, si ritenne che di questi ritardi nessuno potesse essere chiamato a rispondere. Io ho scritto nella relazione, a proposito di questi ritardi ed a proposito dello studio sulle eventuali modificazioni della clausola compromissoria, che di quest'ordine del giorno, votato dalla Camera, non se ne fece nulla, ed ho scritto anche che questo fu male e che questa è l'occasione di ricordarsene, non per proporre in questa sede, che sarebbe inopportuna, una proposta concreta al riguardo, ma per richiamare quello, che allora la Giunta generale del bilancio credette essere opportuno e necessario, e che in quel momento non ebbe fortuna, nel senso che non condusse a risultati concreti.

Quanto al palazzo per il Ministero dei lavori pubblici, gli onorevoli Riccio e Nava ne hanno parlato nella seduta del 17 marzo annunciando ed esprimendo le loro dubbiezze per il modo con cui la proposta dello stanziamento dei quattro milioni era fatta, e come questo non desse affidamento concreto che effettivamente la somma bastasse e non si riproducesse la dolorosa storia che occorre per il palazzo di giustizia.

Al riguardo, io, che non sono ottimista per indole, posso però dare affidamenti abbastanza soddisfacenti e tranquillanti in esito allo studio che la Giunta generale del bilancio ha creduto doveroso di fare, appunto per istruire questa proposta in ordine agli stanziamenti per il palazzo del Ministero dei lavori pubblici.

Intanto gli onorevoli colleghi sanno che due leggi hanno stabilito che si dovesse fare questo palazzo e la località nella quale si doveva fare. Con la legge nell'11 luglio 1907 sono state stanziati 600 mila lire per l'acquisto dell'area, con la legge del 30 giugno 1909 sono stati stanziati 1,120,000 lire per completare il pagamento e per eseguire

le fondazioni. Ora si domandano i 4 milioni, e si è avanzato dai colleghi Riccio e Nava, specialmente, il dubbio se questi potessero essere sufficienti e quali affidamenti si potevano avere al riguardo.

Ora io posso dar notizia agli onorevoli colleghi che per il palazzo del Ministero dei lavori pubblici, per il quale è già stata acquistata e pagata l'area, e per il quale sono già in parte iniziate le fondazioni, lo stanziamento richiesto è ritenuto sufficiente, non solo per il compimento del palazzo, ma anche per l'arredamento del medesimo.

E al riguardo vi è il progetto che ho avuto cura di compulsare e che tengo qui sott'occhio, e la relazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di una Commissione nominata nel seno di quell'alto consesso, appunto per la minuta e dettagliata analisi e per lo studio del progetto non solo, ma del relativo costo, con tutti i prezzi unitarii, con lo stanziamento sufficiente per le spese imprevedute, motivo per cui le insistenze specifiche da parte della Giunta generale del bilancio perchè queste giustificazioni fornite potessero dar modo di tranquillare la Camera sulla sufficienza della somma per il compimento del palazzo, queste insistenze hanno portato alla comunicazione di tutti i progetti, di tutti gli studi, di tutte le analisi, per cui risulta, e la conclusione è questa, che con lo stanziamento proposto non solo si provvede al compimento del palazzo del Ministero dei lavori pubblici, ma ancora all'arredamento del medesimo.

Con che, onorevoli colleghi, si provvederà e si realizzerà quell'augurio che fu già fatto altra volta in questa Camera, che cioè il Ministero dei lavori pubblici possa avere un'opportuna sede nella quale concentrare tutti gli uffici, senza avere cioè uffici distaccati, perchè il distacco di un ufficio dalla sede del Ministero non è soltanto un distacco materiale, ma è qualche cosa che tocca il funzionamento regolare dell'Amministrazione, e, così come si era proposto e voluto qui, bisogna uscirne.

Il Ministero dei lavori pubblici ed il palazzo delle poste e telegrafi sono contigui, ma nessuno basta alle proprie funzioni. Bisognerà o che il Ministero dei lavori pubblici invada le poste, o viceversa.

La Giunta generale del bilancio se ne è già occupata altra volta, ed ha osservato che il servizio delle poste e dei telegrafi è essenziale, ed è necessario che sia in un posto centrale della città, ed è quindi il Ministero

che deve portarsi alla periferia, perchè può farlo senza danno, mentre altrettanto non si potrebbe dire del palazzo delle poste e dei telegrafi.

Con questo dunque io credo che gli onorevoli colleghi possano essere sufficientemente tranquillati sia riguardo al compimento di questo palazzo e alla relativa spesa, come anche riguardo alla relativa sollecitudine di quest'opera che darà modo di ampliare convenientemente e con grande comodo del pubblico il palazzo che ora serve alle poste e ai telegrafi.

Quanto agli emendamenti proposti, specialmente d'indole finanziaria, e alle altre considerazioni che sono state fatte dagli onorevoli colleghi specialmente sul problema stradale, ha risposto in modo che io ritengo sufficiente l'onorevole ministro.

Io posso aggiungere (e questo lo faccio per assolvere un debito che io credo proprio incomba a tutti quelli i quali hanno avuto modo di accertare come funzionano certi organismi nostri) che mi associo al collega Cavagnari in ordine all'applicazione pratica della legge 8 luglio 1903 per le strade d'accesso alle stazioni. Effettivamente la legge è di un'importanza grandissima. Quando la si è votata, onorevoli colleghi, non si pensò forse sufficientemente all'onere immenso che essa dava ai funzionari del Genio civile; e credete pure che essa non è l'ultima delle cause della distrazione di questi funzionari da altre opere, perchè questa legge ha portato a studi immensi a carico di questi tecnici. Però è anche vero che questa legge ha eccezionalmente e deplorabilmente indugiato nella sua applicazione, perchè per difetti di stanziamento, per non completamenti dei progetti si arriva a ciò, che i comuni ai quali incombe soltanto una quarta parte (perchè un'altra quarta parte incombe alla provincia e la metà allo Stato), quando hanno istruito la pratica trovano sempre all'amministrazione centrale, al Ministero, dei difetti di istruttoria (questa è la parola) per cui la pratica ritorna agli uffici e si perdono in media non meno di quattro mesi per ogni esaurimento d'istruttoria. Cosicché, quel danno che il collega Cavagnari ha accennato, effettivamente si verifica. Ecco perchè alla voce dell'onorevole Cavagnari io unisco la mia, nel senso di raccomandare all'onorevole ministro di fare in modo che questa legge, dalla quale le nostre popolazioni si ripromettono tanti vantaggi, non sia in fatto indugiata non per necessità di stanziamento che sono coperte, ma con il

pretesto di necessità di istruttorie ulteriori. Con questa avvertenza io credo che l'articolo 15 meriti l'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Berti a voler dichiarare se mantenga o no il suo emendamento, che, come ha udito, non è accettato dal Governo.

BERTI. Naturalmente, io sarei stato più soddisfatto se il Governo lo avesse accettato; ma non insisterò, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, per quanto io non sia affatto persuaso che lo stanziamento posto in bilancio sia corrispondente agli effettivi bisogni della viabilità delle nostre strade nazionali. A ogni modo, ripeto, prendo atto delle dichiarazioni del Governo, tanto più che l'onorevole ministro ha detto che in qualunque modo sarà provveduto a questi bisogni che sono urgentissimi.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Sempre compatibilmente con le condizioni della finanza: questa è una riserva implicita.

PRESIDENTE. S'intende! L'emendamento dell'onorevole Nuvoloni è accettato dal Governo...

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Precisamente.

PRESIDENTE. E allora chiedo all'onorevole De Cesare se insista nel suo emendamento, non accettato dal Governo.

DE CESARE. Io lo ritiro unicamente perchè l'onorevole ministro mi ha promesso che sarà provveduto in base alle leggi generali che esistono al riguardo; sicchè io spero che quanto io chiedevo venga ad avere ugualmente la considerazione che meritamente si deve alla nostra costiera di Amalfi, che pure è una delle parti più importanti d'Italia, e che ha diritto a riguardi per lo meno come le altre.

PRESIDENTE. L'onorevole Dentice, insiste nel suo emendamento?

DENTICE. Dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro che nei due milioni sono comprese le spese straordinarie che avrebbero dovuto pagare i comuni ma che non possono pagare, non ho alcuna ragione di insistere nel mio emendamento, perchè quello che domandavo ho ottenuto.

PRESIDENTE. Possiamo quindi procedere alla votazione dell'articolo 15, compresa l'aggiunta dell'onorevole Nuvoloni accettata dal Governo e dalla Commissione. Ne do lettura:

« Sono autorizzate le seguenti spese da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici:

« a) lire 1,000,000 per provvedere alla sistemazione della stamperia e degli altri servizi della Camera dei deputati, nonchè per la sistemazione delle adiacenze del Palazzo di Montecitorio (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293, e 30 giugno 1909, n. 407);

« b) lire 3,000,000 per la ultimazione del nuovo Palazzo di giustizia in Roma e del contiguo edificio per le preture urbane (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 14 luglio 1907, n. 418 e precedenti);

« c) lire 5,000,000 per la prosecuzione dei lavori di costruzione del monumento nazionale al Re Vittorio Emanuele in Roma (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 30 giugno 1909, n. 407 e precedenti);

« d) lire 4,000,000 per la continuazione ed il completamento dei lavori di costruzione e per l'arredamento del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 11 luglio 1907, n. 502, e 30 giugno 1909, n. 407) restando abrogato il secondo comma dell'articolo 5 della legge 30 giugno 1909, n. 407;

« e) lire 1,200,000 per il completamento del tronco ferroviario di congiunzione della stazione di Trastevere con la linea Roma-Pisa, e quindi con la Stazione centrale di Roma-Termini (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalla legge 24 dicembre 1903, n. 501);

« f) lire 1,500,000 per il bonificamento della bassa zona di Pozzuoli;

« g) lire 800,000 per riparazioni di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e dalle frane (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 24 dicembre 1908, n. 747 e precedenti);

« h) lire 500,000 per impreviste e maggiori spese per le opere di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali dipendenti dalle varie leggi emanate sino al 1910 — opere diverse di sistemazione e miglioramento — direzione e sorveglianza;

« i) lire 8,000,000 per provvedere al pagamento del concorso dello Stato per le strade provinciali di 1ª e 2ª serie, di cui alle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui nell'elenco 3º della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle provincie direttamente (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 30 giugno 1909, n. 407 e precedenti);

« l) lire 8,900,000 per il consolidamento di frane minaccianti abitati, per il consolidamento di abitati minacciati o danneg-

giati dalle mareggiate e per il trasferimento di abitati in nuova sede (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e 30 giugno 1909, n. 407), da ripartirsi nel modo seguente:

« 1º lire 1,200,000 pel consolidamento di frane minaccianti abitati;

« 2º lire 2,300,000 per acquisto dell'area occorrente alla ricostruzione totale o parziale degli abitati che dovranno trasferirsi totalmente o parzialmente in nuova sede;

« 3º lire 4,700,000 per apertura di strade e piazze e per la ricostruzione di case comunali, chiese e scuole nei nuovi abitati da costruire;

« 4º lire 700,000 per opere impreviste e spese pel personale addetto ai lavori di consolidamento di frane e di trasferimento di abitati;

« m) lire 2,000,000 per impreviste e maggiori spese per le opere portuali contemplate nelle varie leggi emanate sino al 1910 — lavori diversi in altri porti del Regno (spesa da erogarsi con le norme del 3º comma dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1907, n. 542).

« Le spese di cui al presente articolo, in complessive lire 35,900,000, saranno stanziata a seconda del bisogno nei bilanci dal 1910-1911 in avanti, entro i limiti della spesa consolidata fissati dalle leggi 21 giugno 1906, n. 238, e successive ».

Metto a partito l'articolo 15 come è stato modificato.

(È approvato).

Art. 16.

« I proprietari dei beni compresi nella bassa Pozzuoli, delimitata dalla piazza Vittorio Emanuele, dalla strada e dalla piazza Nuova, dal Corso Cavour, dalla via Gerolamini e dal mare, che conseguiranno, per la esecuzione dei lavori di bonificamento di cui alla lettera f) dell'articolo 15 della presente legge, un maggior valore a causa delle migliorate condizioni di igiene, di stabilità e di accesso, saranno sottoposti all'obbligo del contributo a norma degli articoli 77 a 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

« Anche i proprietari dei beni espropriati saranno tenuti ad un contributo nella misura di un decimo delle indennità concordate o liquidate a norma dell'articolo 18, e verrà corrisposto mediante ritenzione sullo ammontare delle indennità medesime.

« I proprietari dei beni parzialmente espropriati, oltre alla ritenzione di cui al comma precedente, saranno sottoposti al contri-

buto sul maggiore valore che eventualmente avrà conseguito la parte residuale dello stabile ».

A questo articolo l'onorevole Strigari propone il seguente emendamento: « Sopprimere i due ultimi capoversi ».

L'onorevole Strigari ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

STRIGARI. Onorevoli colleghi, io sarò brevissimo; ma richiamo l'attenzione vostra sull'emendamento proposto, perchè esso non ha un interesse particolare alla disposizione di legge cui si riferisce, ma involge un interesse assai più alto e di indole generale. Divero con la soppressione dei due capoversi dell'articolo 16, domando nè più nè meno che sia rispettata la legge di espropriazione per pubblica utilità del 1865 e che non si introduca, sotto una forma modesta e larvata, una innovazione che potrebbe avere conseguenze molto gravi.

Mi spiego brevemente. Nell'articolo 16 è contemplato il modo come deve provvedersi all'espropriazione di taluni edifici della città di Pozzuoli, a cui si riferisce il comma f dell'articolo precedente.

La legge dice che l'espropriazione di codesti locali, il cui totale importo è di lire 500,000, dovrà seguire con le norme della legge speciale di risanamento della città di Napoli, la quale non è certo di favore per i proprietari espropriati. Ed io non esito a riconoscere che è giusta l'applicazione di quella legge alle espropriazioni di Pozzuoli perchè, trattandosi di opere altamente utili a quella città, il cui onere si assume interamente dallo Stato, io non mi dolgo che gli espropriandi non abbiano condizioni di favore.

Vi è una seconda disposizione dell'articolo 16 che del pari accetto e trovo giusta, la quale non è altro se non un richiamo esplicito alle disposizioni d'indole generale della legge di espropriazione del 1865, per quanto si impone ai proprietari, i quali dall'opera pubblica conseguono un maggior valore alle loro proprietà superstiti, di contribuire codesto eventuale maggior valore.

Siamo quindi d'accordo sulla giustizia del temperamento adottato in ordine alla legge che deve regolare le espropriazioni, che è quella del risanamento di Napoli, ed intorno all'obbligo del contributo dell'eventuale maggior valore dei beni non espropriati.

Ma a queste disposizioni nel disegno di legge se ne aggiunge una terza, che è asso-

lutamente nuova e di gravità eccezionale, perchè con essa ai proprietari i cui beni dovranno valutarsi in modo severo in base alla legge del risanamento di Napoli, ai quali s'impone l'obbligo di corrispondere il maggior valore che i beni residui per effetto delle opere pubbliche vengono a conseguire, a codesti proprietari si dice: della indennità così limitatamente liquidata, voi dovete corrispondere il decimo. Per tal modo e con tale falcidia noi verremmo a sanzionare una innovazione radicale all'istituto dell'espropriazione per utilità pubblica, il quale riposa su di un cardine statutario, quello cioè che la proprietà privata debba sì ceder innanzi all'utilità pubblica, regolarmente riconosciuta, ma alla condizione che il valore di essa sia integralmente indennizzato.

Ora, come ho detto, il sistema di acclamamento è severo, e trovo giusto che sia severo; si è stabilito, e trovo giusto che si stabilisca, l'obbligo del contributo del maggior valore, ma quel che non posso assolutamente trovare egualmente giusto, e credo che la Camera debba convenire meco, è questa falcidia del 10, questa confisca parziale del valore, che sotto forma così modesta verrebbe a sovvertire la base dell'istituto di espropriazione per utilità pubblica.

Onorevoli colleghi, quali sono le ragioni di questa innovazione, che si è creduto di introdurre nel disegno di legge? Abbiamo due versioni. La relazione al disegno di legge presentato dal Ministero importava come giustificazione di codesta radicale innovazione il concetto: che si trattasse di edifici insalubri ed instabili il cui valore dovesse per ciò solo essere falcidiato. Ma l'argomento non reggeva alla critica perchè essendo nella legge imposto l'obbligo di valutare le proprietà con i criteri della legge del risanamento della città di Napoli, evidentemente la instabilità ed insalubrità degli edifici spropriandi già eserciteranno la loro funzione deprimente nella determinazione della indennità da farsi in base alla legge del risanamento.

E tanto la Giunta del bilancio ha riconosciuto che non poteva sostenere la innovazione con le ragioni premesse al disegno ministeriale, in quanto essa stessa, a proposito di codesto contributo che costituisce una confisca parziale di valore, dice quel che io adesso mi permetterò di leggere.

E prego gli onorevoli colleghi di essere molto attenti, perchè ciò che si contempla

oggi con questa legge incidentalmente, potrà domani costituire una regola per tutte le espropriazioni di utilità pubblica.

Dice la relazione: veramente il contributo del decimo è una novità, quindi abbiamo l'autentico riconoscimento della novità di codesta disposizione, ma, soggiunge, è una novità che armonizza con quella che è pure una provvidenza nuova per cui lo Stato si assume un onere eccezionale e straordinario per Pozzuoli.

Ora è vero che le provvidenze contemplate da questo disegno di legge per Pozzuoli sono nuove ed eccezionali e per esse ringrazio l'onorevole ministro proponente, e la Camera, che son certa vorrà approvarle, ma evidentemente la novità del provvedimento è pari alla novità del fenomeno a cui provvede, poichè, per quanto io sappia, non vi sono non solo in Italia, ma nemmeno nel mondo altre città che, al pari di Pozzuoli, sieno lentamente assorbite dal mare per fenomeno bradisistico.

La novità del provvedimento corrisponde dunque alla novità del fenomeno, così per questa parificazione le due partite si eliminano e non resta quindi che il concetto di ordine generale della convenienza o meno, una volta riconosciuta la necessità di questa opera di rialzamento della bassa Pozzuoli, di introdurre *per incidens* in questo disegno di legge un principio che attenta e trasforma i canoni fondamentali delle espropriazioni per pubblica utilità.

Faccio osservare alla Camera che la cittadinanza puteolana non ha nella questione un grande interesse economico perchè la falcidia in totale si riassume a poche decine di migliaia di lire, ed amo soggiungere che la eliminazione dei due alinea da me richiesta non importerebbe nessun aumento nello stanziamento delle somme, poichè la spesa è stabilita in lire 1,500,000 senza tener conto della falcidia del decimo. Dico ciò per convincere la Camera che mi muove interesse assolutamente, o quasi, obbiettivo ed esclusivamente giuridico.

Ma è appunto per questo che io mi rivolgo non al ministro proponente, ma al giureconsulto rivestito di tale carica; non al relatore della Giunta del bilancio ma al giureconsulto che ricopre tale ufficio, pregandoli di voler dimenticare un momento la loro condizione di ministro e relatore, e di considerare il quesito da me sollevato da un punto di vista dirò dottrinale esaminando se proprio convenga introdurre, quando nessuna ragione economica lo consiglia, una

novazione così importante all'istituto della espropriazione per pubblica utilità.

Onorevoli colleghi, io ho compiuto il mio dovere segnalandovi questa innovazione, che, qualora venga approvata, arrecherà conseguenze deleterie. Poichè quella che oggi vien detta una eccezione per la novità della cosa, domani potrà essere invocata come regola di analogia ed allora si verrà a sancire legislativamente che quando si tratta di espropriare un fondo, sia pure determinandone il valore con norme molto severe quali sono quelle della legge per risanamento di Napoli, l'espropriante, Stato, provincia o comune, ha il diritto di prelevare sotto forma di confisca o di falcidia assolutamente ingiustificata, una parte del valore che ora la legge determina nel decimo, ma che nessuno può dire non sia anche portata alla metà, sovvertendosi così i canoni fondamentali della legge di espropriazione per pubblica utilità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

POZZI, *relatore*. A nome della Giunta generale del bilancio io non posso accettare la proposta dell'onorevole Strigari diretta a sopprimere il contributo di un decimo messo a carico dei proprietari espropriati nel territorio di Pozzuoli, come concor o nelle spese relative.

Si tratta assolutamente di una novità, cioè di un disegno di legge che viene in so corso, ed io credo sia bene, al territorio di Pozzuoli nel quale si verifica il fenomeno geologico del bradisismo, cioè l'alzamento ed abbassamento alterno e continuo del territorio, fenomeno non nuovo perchè, come ho scritto nella relazione, fu oggetto di osservazioni anche nella Pozzuoli antica.

Ora nel periodo dell'abbassamento si ha come conseguenza che la marea invade i locali terreni portandovi insalubrità e rovina.

Così stando le cose, lo Stato, assumendosi un onere nuovo, propone di venire in soccorso di quel territorio espropriando le case i cui locali terreni sono colmati in tutto o in parte, per togliere qualunque pericolo igienico o di rovina, ma esigendo dai proprietari di questi locali che vengono così, nella loro parte superiore, ad essere ridonati alla abitabilità, un concorso che è limitato ad un decimo.

Questo concorso la Giunta del bilancio ha creduto e crede fermamente sia doveroso, perchè ritiene che anche i proprietari abbiano l'obbligo di concorrere, in una

data misura, a quello che lo Stato fa in favore di quel territorio.

Insomma abbiamo scritto nella relazione che questo contributo di un decimo è una novità, ma è una novità che armonizza con la novità del provvedimento e, perciò, senza dilungarmi maggiormente, prego la Camera di non approvare la proposta del collega Strigari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole relatore ha già risposto, aggiungendo nuove considerazioni a quelle che aveva già esposte nella relazione. Si tratta di un provvedimento speciale per un fenomeno e per una necessità speciale che non si può estendere e non si estende ad altri casi.

Comprenderà perciò l'onorevole Strigari, che è così valente giurista, che non si può invocare alcuno dei principi generali normali che regolano le espropriazioni, per impedire l'applicazione di un contributo che è creato per questo caso, perchè si tratta di una disposizione assolutamente nuova. I proprietari con la disposizione di questo articolo vengono ad assicurare il valore di beni che avevano la prospettiva di perdere. Non vi è quindi nulla di ingiusto che essi contribuiscano in piccola misura. Questo anzi è perfettamente legittimo.

Spero pertanto che l'onorevole Strigari non vorrà insistere.

PRESIDENTE. Onorevole Strigari, insiste?

STRIGARI. Non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 16.

(È approvato).

Art. 17.

I locali espropriati, e totalmente colmati per effetto della bonifica, passeranno in comune proprietà di coloro cui appartengono i vari piani soprastanti.

Anche le parti non colmate dei locali totalmente espropriati passeranno in comune proprietà di coloro cui appartengono i piani soprastanti, qualora il Governo non abbia ritenuto conveniente di alienarle entro un anno dalla ultimazione di tutti i lavori della bonifica. In qualunque caso è vietato di destinare detti locali per ricovero di persone o di animali.

(È approvato).

Art. 18.

Tutte le contestazioni che per la bonifica della bassa Pozzuoli potranno sorgere a causa di espropriazioni, occupazioni temporanee e danni di qualsiasi natura, nonché per la liquidazione delle relative indennità, in casi di mancata accettazione delle somme offerte dall'Amministrazione, saranno inappellabilmente risolte da un collegio arbitrale composto da un consigliere della Corte di appello di Napoli, che ne avrà la presidenza, nominato dal primo presidente della Corte medesima, e da due ingegneri, di cui uno nominato dal Ministero dei lavori pubblici e l'altro dalla Giunta comunale di Pozzuoli.

Saranno altresì inappellabilmente risolte dallo stesso collegio arbitrale tutte le contestazioni che potranno sorgere per la liquidazione e l'applicazione del contributo di cui all'articolo 16.

Contro la sentenza arbitrale sarà ammesso il ricorso per Cassazione. In caso di annullamento la vertenza sarà risolta da un altro collegio arbitrale costituito nel modo di cui al primo comma.

(È approvato).

Art. 19.

Alle espropriazioni occorrenti per la bonifica della bassa Pozzuoli saranno applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2882, sul risanamento della città di Napoli.

(È approvato).

Art. 20.

A tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati da consolidare iscritti nella tabella *D* annessa alla legge medesima, sono aggiunti i seguenti:

a) in provincia di Belluno: Chies d'Alpago;

b) in provincia di Chieti: Torricella Peligna;

c) in provincia di Salerno: Pisciotta.

Agli abitati da trasferire parzialmente o totalmente in nuova sede, iscritti nella tabella *E* della legge predetta, sono aggiunti gli abitati seguenti:

a) negli Abruzzi, in provincia di Teramo: Cermignano e Roccafinadamo;

b) nelle Calabrie, in provincia di Catanzaro: Maranise, Badolato, Fossato Serralta, Magisano e Nocera Tirinese; in pro-

vincia di Reggio Calabria: Calanna, Melito Porto Salvo (frazione Pentedattilo), Maropati e sua frazione Tritanti;

c) nella Sicilia, in provincia di Messina: Locadi.

« È data facoltà al Governo del Re, sentito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di sostituire, totalmente o parzialmente ad opere di consolidamento, il trasferimento in nuova sede degli abitati minacciati, o viceversa, di sostituire, in parte o in tutto, al trasferimento degli abitati, il consolidamento delle frane che li minacciano, senza aumento nella spesa complessiva autorizzata.

« Gli aumenti e le corrispondenti diminuzioni alle assegnazioni autorizzate saranno apportate annualmente con la legge di bilancio ».

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Credo evitare agli onorevoli Visocchi e Paolo Bonomi il disturbo di svolgere gli emendamenti che essi hanno presentati su questo articolo, perchè dichiaro di accettarli tutti e due.

PRESIDENTE. Infatti gli onorevoli Visocchi e Paolo Bonomi hanno rispettivamente presentato a questo articolo i seguenti emendamenti:

« Dopo la lettera c) aggiungere:

d) in provincia di Caserta: Cervaro.
« Visocchi ».

« Nel primo comma, dopo la lettera c), aggiungere:

d) Lombardia, in provincia di Bergamo: Bondione, Frazione Torre.
« Paolo Bonomi ».

Onorevole Visocchi, ha udito?

VISOCCHI. Ringrazio l'onorevole ministro dei lavori pubblici per aver accolto l'emendamento da me presentato, e mancherei ad un dovere se non esprimessi a lui la più viva riconoscenza dei cittadini del comune di Cervaro, e specialmente di quelli tra essi che dimorano nelle contrade denominate Chiusa e Castello, che hanno le case gravemente minacciate e pericolanti, e che nutrono fiducia di vedere presto eseguiti i provvedimenti stabiliti dalla presente legge.

PRESIDENTE. Onorevole Paolo Bonomi?...

BONOMI PAOLO. Io pure ringrazio vivamente l'onorevole ministro dei lavori pubblici di avere accettato il mio emendamento.

RICCIO. Chiedo di parlare, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Io ho chiesto di parlare su questo articolo, non per domandare un singolo lavoro, uno specialerisanamento. Certamente se avessi saputo che il ministro era così largo in questo momento, confesso che avrei fatto qualche richiesta. Mi limito frattanto a dire due parole di ordine generale.

Nella seduta del 17 marzo, a proposito dell'articolo 15, furono fatte da me e da altri colleghi molte osservazioni su vari lavori e rivolte molte domande, alle quali il ministro non ha risposto: non gliene voglio, nè lo rimprovero. Dal 17 marzo ad oggi è successo quello che tutti sanno, il diluvio universale, e si capisce che le osservazioni che io ed altri facemmo allora siano andate nel dimenticatoio. Però molte delle questioni allora trattate le risolleveremo al momento opportuno, quando i singoli provvedimenti che quelle osservazioni riguardavano torneranno innanzi alla Camera. Ma giacchè siamo alle frane, ai lavori di risanamento, io vorrei dire due parole.

L'articolo unisce, a quei paesi per i quali erano stati già deliberati lavori di consolidamento di frane, altri paesi, ed io non faccio nuova osservazione su ciò. Ma io vorrei pregare l'onorevole ministro che i lavori nuovi non facciano trascurare gli antichi. La legge del 1908 per molti punti non è stata eseguita. Forse per mancanza di personale, forse per molteplicità di lavori, forse per una certa inerzia degli uffici in alcune di quelle provincie, il fatto è che molti lavori di consolidamento non sono stati fatti. Io prego l'onorevole ministro di richiamare l'attenzione dei suoi funzionari sulla necessità che queste leggi che dispongono lavori per frane abbiano una pronta esecuzione. Ogni ritardo aumenta il danno, il pericolo, la spesa. A me, per esempio, in questo momento ricorre alla mente il caso del comune di Casalanguida, che è un comune del collegio che io rappresento, e di cui quindi posso parlare con più completa conoscenza.

L'opera di risanamento fu voluta dalla legge del 1908 e non sono cominciati i lavori, mentre la frana naturalmente aumenta. Molti altri casi simili potrei citare.

La prima preghiera, dunque, che io rivolgo all'onorevole ministro è che i lavori nuovi non facciano dimenticare gli antichi, e che siano affrettati questi lavori di risanamento, perchè l'indugio è dannoso.

La seconda preghiera è pure di ordine generale.

Con i provvedimenti che votiamo, certo non si supplisce a tutte le necessità che sono nel paese grandissime per quanto riguarda le frane, specialmente per quelle di alcune provincie, in cui la natura del suolo è tale da richiedere un seriissimo aiuto dal Governo.

Per esempio, la provincia di Chieti ha la disgrazia di avere un terreno così franoso che giorno per giorno le strade rovinano, specialmente quelle che sono a costa dei monti. La provincia è montuosa, paesi interi pericolano: le frane aumentano in modo inquietante.

La provincia operosa fa quello che può, ed anche al di là; ma i mezzi sono impari al buon volere ed all'attività. Nella legge attuale si provvede solo a Torricella. Ben altro è necessario. Bisogna provvedere a molti altri comuni della provincia, a molte strade franate, bisogna aiutare largamente la provincia di Chieti per questi lavori di risanamento.

Io prego l'onorevole ministro che mi assicuri che in quel piano di lavori per il quadriennio, che più volte è stato accennato e che io spero presto venga all'esame della Camera, si provvederà alle necessità di questi lavori di frane nella provincia di Chieti.

Io non chiedo altro, salvo che l'onorevole ministro formalmente assicuri me e la Camera che non è questa l'ultima volta che egli presenterà provvedimento di risanamento di frane e che terrà conto delle gravissime condizioni nelle quali versa la provincia di Chieti quando presenterà il piano dei lavori del prossimo quadriennio.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Non sarà nemmeno la penultima.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Accetto anche le raccomandazioni dell'onorevole Riccio che sono degne di essere accolte. Certamente è nostro proposito che i nuovi lavori non debbano far dimenticare i vecchi.

Purtroppo, per ragioni che tante volte sono state svolte, ed anche nella discussione generale, ci troviamo nella condizione di verificare degli arresti nello svolgimento delle opere; arresti che in parte dipendono da insufficienza di stanziamenti ed in parte dalla assoluta scarsità di personale, che l'onorevole Riccio conosce be-

nissimo e che richiederà necessariamente qualche provvidenza prossima.

Accolgo anche la seconda preghiera dell'onorevole Riccio. Come ha detto or ora il mio collega del tesoro, questa non sarà l'ultima e nemmeno la penultima volta che ci dovremo occupare di questo risanamento. Ad ogni modo, assicuro l'onorevole Riccio che si terrà conto delle sue raccomandazioni nella legge di prossima presentazione, la quale, come dichiarai nella discussione generale del bilancio, è già in esame da parte mia e del collega del tesoro.

RICCIO. Prendo atto e ringrazio.

PRESIDENTE. Allora nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito, anzitutto, l'emendamento dell'onorevole Visocchi, che è accettato dal Governo, e che consiste nell'aggiungere dopo la lettera e):

« d) in provincia di Caserta: Cervaro ».

(È approvato).

Pongo poi a partito il seguente emendamento presentato dall'onorevole Paolo Bonomi ed accettato dal Governo:

« Nel primo comma, dopo la lettera e), aggiungere: d) nella Lombardia, in provincia di Bergamo: Bondione, frazione Torre ».

(È approvato).

Vi è un altro emendamento presentato dall'onorevole Colonna di Cesarò e da altri deputati:

« Nel penultimo capoverso aggiungere: e di aggregare, quando occorra, ai comuni, dei quali si debbono trasferire gli abitati in nuova sede, tanta zona di territorio da staccarsi da comuni confinanti, quanta ne occorre per la sede nuova.

« Colonna di Cesarò, D'Oria, Negrotto, Bignami, Scalori, Alberto Giovanelli, Gerini, Giovanni Amici, Cannavina, Centurione ».

Ma non essendo presente l'onorevole Colonna di Cesarò, s'intende che vi abbia rinunciato.

Metto a partito l'articolo 20 con le aggiunte già lette ed approvate.

(È approvato).

Art. 21.

« La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo al comune di Brisighella (provincia di Ravenna) fino alla concorrenza di lire 200,000 per la costruzione in nuova sede di quella parte dell'abitato denominata « Rione Trebbio »

minacciata da movimenti franosi del sottosuolo e per la estinzione di un prestito di lire 40,000 già contratto dal comune per lo stesso scopo con la Cassa di risparmio di Ravenna.

« Tale mutuo sarà accordato per la durata di anni 50 e con l'interesse del 4 per cento.

« Al pagamento delle annualità comprensive dell'interesse e delle rate di ammortamento, lo Stato contribuirà nella misura del 2 per cento sul capitale iniziale mutuato. La somma all'uopo occorrente sarà inscritta nel bilancio dei lavori pubblici a partire dall'esercizio 1911-12 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava.

RAVA. La buona accoglienza che il ministro ha fatto poco fa a proposte di egregi colleghi, mi spinge a fare una preghiera al ministro del tesoro, in favore di un piccolo patriottico e operoso comune di montagna, Brisighella, che, invece di applicare la legge del 1908, per porre riparo ad una frana che ha rovinato una frazione dell'abitato, vuole provvedere con mezzi suoi, forse sperando di provvedere più presto ai bisogni.

Questo comune della storica vallata del Lamone (in Romagna) varie cose chiese per utilità pubblica, e ottenne solo un prestito dallo Stato, a condizioni di favore; ma questo prestito, per 200,000 lire, non è sufficiente. Le spese crescono sempre quando i progetti si concretano; e così esso vorrebbe ora elevare la somma del prestito stesso a lire 250,000.

Ha fatto una domanda in proposito al ministro del tesoro, io la presentai, ed ora rinnovo qui la stessa preghiera. E, per dare a questa valore, ricordo che Nicolò Machiavelli, nelle « Storie Fiorentine », se non erro, ha ricordato ed onorato i fanti di Brisighella e di val d'Amone, che, alla rotta di Ghiaradadda tennero alto l'onore delle armi. (*Bene!*)

Veda di commuoversi, egregio amico, ministro del tesoro, almeno per questo ricordo storico del grande scrittore politico italiano, e di considerare che, poichè si fa con la legge presente il bene per nove decimi, se lo facesse oggi per tutta la somma ne avrebbe maggior merito. (*Bravo!*)

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Non solo in onore della memoria del Segretario Fiorentino, ma anche per fare cosa gradita al-

l'amico Rava, accolgo ben volentieri la sua raccomandazione. Se risulterà dall'esame della questione che la somma di 200 mila lire sia insufficiente, certo il Governo non mancherà, alla prima occasione, di proporre al Parlamento un ulteriore assegno.

RAVA. La ringrazio.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 21.

(*È approvato*).

Segue ora l'articolo 22, nel nuovo testo sostitutivo proposto dal Ministero.

Ne do lettura:

Art. 22.

« Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11, sono introdotte le seguenti variazioni, ferme restando le assegnazioni di spesa stabilite per le opere, dalle rispettive leggi:

Capitolo 147 « Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (articolo 1, lettera *k*); 21 giugno 1906, n. 238 (articolo 2, lettera *a*); 29 dicembre 1907, n. 810 (articolo 1, lettera *a*) e 22 dicembre 1910, n. 919, articolo 6, comma *b* e *d*, e tabella *C*, lettera *b*, nn. 4, 5 e *d*, n. 9) (*Spesa ripartita*) », lire — 2,000,000.

Capitolo 150 « Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria - Concorsi e sussidi a termini degli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, nn. 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* (articolo 6, comma *e*), e tabella *C*, lettera *c*, n. 7, della legge 22 dicembre 1910, n. 919) (*Spesa ripartita*) », lire — 1,500,000.

Capitolo n. 168 « Costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese e rimboschimento del bacino idrologico del Sele e spese varie inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo. (Leggi 26 giugno 1902, n. 245 e 8 luglio 1904, n. 381) (*Spesa ripartita*) », lire + 6,700,000.

Capitolo 220 « Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova, in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (articolo 1, lettera *k*); 21 giugno 1906, n. 238 (articolo 2, lettera *a*); 5 maggio 1907, n. 257 (articolo 15); 29 dicembre 1907, n. 810 (articolo 1, lettera *a*) e 22 dicembre 1910

n. 919 (articolo 6, comma *b* e *d*, e tabella *C*, lettera *b*, n. 3, e *d*, n. 8) (*Spesa ripartita*) », lire — 1,500,000.

Capitolo 255 « Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti e dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e per eventuali nuove spese da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori », lire — 1,700,000 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cotugno.
COTUGNO. Vi rinunzio. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Malcangi.

MALCANGI. Vi rinunzio. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Gli onorevoli Paolo Bonomi e Fraccacreta, iscritti per parlare, non sono presenti. Si intende che vi abbiano rinunziato.

POZZI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZI, *relatore*. Quest'articolo sostitutivo è pervenuto al relatore soltanto da quarantotto ore; ed è necessario che egli dica il pensiero della Giunta in proposito. Il quale pensiero è nel senso favorevole all'accettazione del nuovo articolo, con grande simpatia, per quanto riguarda l'aumento della somma che viene ad essere reintegrata per l'acquedotto pugliese, e col consenti-

mento, se pure con non uguale simpatia, per quanto riguarda i prelevamenti che si fanno in maggiori partite.

In massima la Giunta del bilancio resiste a queste istanze di prelevamenti, ma nella specie siccome si tratta di fare prelevamenti sopra il bilancio dell'esercizio 1910-11, bilancio che oggi è consunto ormai per dieci mesi, quando l'Amministrazione centrale ed il ministro dice che sono possibili e non abbiamo davanti che due mesi di esercizio, la Giunta non crede di dover fare opposizione al riguardo. Ecco perchè consentiamo nell'articolo sostitutivo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni metto a partito l'articolo 22 sostitutivo del Ministero del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 23.

« Lesomme indicate nella tabella A, unita alla presente legge, corrispondenti ad economie verificatesi negli appalti delle opere ivi descritte, sono riunite ai fondi di cui all'articolo 13 della legge 5 aprile 1908, numero 126, al n. 12 della tabella annessa alla legge 24 dicembre 1908, n. 747, e alla lettera *h*) dell'articolo 15 della presente legge ».

Si dia lettura della tabella A:

CAMERINI, segretario, legge:

TABELLA A.

Somme da trasportarsi per opere stradali.

Capitoli del bilancio 1910-11	OPERE	Leggi di autorizzazione	Somme da trasportare		
			Parte stanzziata	Parte da stanziare	Totale
293	Saldo delle differenze dipendenti dai lavori ultimati ed in corso di esecuzione o da vertenze diverse relative ad opere straordinarie di strade nazionali .	Legge 25 luglio 1895, n. 422	20,404.54	»	20,404.54
295	Costruzione di un ponte sussidiario all'antico ponte Manlio sul torrente Bosso, nella strada nazionale n. 44 (Pesaro) . .	Legge 25 giugno 1897, n. 246	3,785.68	»	3,785.68
130 art. 1	Consolidamento del burrone Madonna dell'Arco, presso Ariano, lungo la strada n. 54 (Avellino). (Aggiunta di fondi, di cui alla tabella A della legge 6 giugno 1907, n. 300) . .	Legge 25 febbraio 1900, n. 56	»	4,535.48	4,535.48
130 art. 1-bis	Ricostruzione del ponte di Oltra sul torrente Cismon, lungo la strada nazionale n. 8 (Belluno)	Idem	4,480.89	20,000. »	24,480.89
130 art. 7	Costruzione di un nuovo ponte in sostituzione di quello esistente sul torrente Savena presso San Ruffillo, lungo la strada nazionale n. 41 Bologna)	Idem	2,798.25	»	2,798.25
130 art. 75	Consolidamento della frana detta del Sangue lungo la strada nazionale n. 53 (Campobasso)	Idem	1,766.49	»	1,766.49
130 art. 77	Sistemazione della strada nazionale n. 31 nel tratto tra Gaiola e Maiola (Cuneo)	Idem	8,725.03	»	8,725.03
130 art. 78	Rettificazione di un tratto della strada nazionale n. 42 nella località detta Madonna della Tosse (Firenze)	Idem	2,396.98	»	2,396.98
130 art. 80	Consolidamento di un tratto in frana in contrada San Giovanniello nel tronco da Fiumetorto a Caltavuturo della strada nazionale n. 70 (Palermo) . .	Idem	28,340.34	»	28,340.34
	<i>Da riportarsi . . .</i>		72,698.20	24,535.48	97,233.68

Capitoli del bilancio 1910-11	OPERE	Leggi di autorizzazione	Somme da trasportare		
			Parte stanziata	Parte da stanziare	Totale
	<i>Riporto . . .</i>		72,698.20	24,535.48	97,233.68
130 art. 81	Rettificazione della salita di Colle San Lorenzo nella strada nazionale n. 46 (Perugia) . . .	Legge 25 febbraio 1900, n. 56	762.01	»	762.01
130 art. 3-bis	Costruzione di un ponte sussidiario all'antico ponte Manlio sul torrente Bosso nella strada nazionale n. 44 (Pesaro) . . .	Idem	2,349.54	10,000. »	12,349.54
130 art. 82	Ricostruzione del ponte sul torrente Gallurese lungo la strada nazionale n. 75 (Sassari) . . .	Idem	8,240.86	»	8,240.86
130 art. 83	Rettificazione della strada nazionale n. 25 nel tratto della progressiva 361,45 all'abitato di Oulx con costruzione di un ponte sulla Dora Riparia (Torino)	Idem	2,332.34	»	2,332.34
130 art. 18	Ricostruzione del ponte Abbioccolo e relative rampe di accesso lungo la strada nazionale n. 16 (Brescia)	Legge 30 giugno 1904, n. 293	»	4,924.41	4,924.41
130 art. 86	Ricostruzione di ponticelli e sistemazione del tronco da Cerami al bivio per Cesarò della strada nazionale n. 70 (Catania)	Idem	1,249.25	»	1,249.25
130 art. 89	Consolidamento e ricostruzione di manufatti nel tronco dal ponte di Campia al Valico delle Radici della strada nazionale n. 39 (Lucca)	Idem	10,595.28	»	10,595.28
130 art. 90	Sistemazione e miglioramento del tronco dal Valico delle Radici al chilometro 24 della strada nazionale n. 39 (Modena)	Idem	10,657.96	»	10,657.96
130 art. 91	Consolidamento della frana fra i chilometri 61 e 62 nel tronco da Caltavuturo a Petralia Sottana della strada nazionale n. 70 (Palermo)	Idem	4,223.75	»	4,223.75
	<i>Da riportarsi . . .</i>		113,109.19	39,459.89	152,569.08

Capitoli del bilancio 1910-11	OPERE	Leggi di autorizzazione	Somme da trasportare		
			Parte stanziata	Parte da stanziare	Totale
	<i>Riporto . . .</i>		113,109.19	39,459.89	152,569.08
130 art. 93	Consolidamento e riparazione del ponte di Oliveto sul Sele lungo la strada nazionale n. 55 (Salerno)	Legge 30 giugno 1904, n. 293	2,559.95	»	2,559.95
130 art. 33	Costruzione di un ponte sull'Adda presso l'abitato di Le Prese lungo la strada nazionale n. 18 (Sondrio)	Idem	535.27	51,000. »	51,535.27
130 art. 34	Costruzione di un ponte sul torrente Aver lungo la strada nazionale n. 19 (Sondrio) . . .	Idem	2,422.12	14,000. »	16,422.12
130 art. 38	Ripristino di un tratto nella località Ronchi lungo la strada nazionale n. 2 (Udine) . . .	Idem	9,001.17	23,500. »	32,501.17
296	Correzione del tratto di strada nazionale n. 46, da Loreto alla stazione ferroviaria omonima (Ancona)	Legge 29 dicembre 1904, n. 674	7,614.83	»	7,614.83
298	Costruzione di cisterne per le case cantoniere Valleoscura e Dirupello, restauri e sistemazione della casa cantoniera San Giovannello, ed opere diverse di consolidamento e di difesa lungo la strada nazionale n. 73 (Caltanissetta)	Idem	4,267.28	»	4,267.28
299	Sistemazione del tratto della strada nazionale n. 31 fra metri 572.58 oltre il pilone di Sant'Anna e la sponda sinistra del Rio Secco (Cuneo)	Idem	12,149.63	»	12,149.63
301	Consolidamento e rettificazione di un tratto in località Casacce fra i chilometri 9 e 10 presso l'abitato di Rufina lungo il 1° tronco della strada nazionale n. 42 (Firenze)	Idem	2,391.32	»	2,391.32
	<i>Da riportarsi . . .</i>		154,050.76	127,959.89	282,010.65

Capitoli del bilancio 1910-11	OPERE	Leggi di autorizzazione	Somme da trasportare		
			Parte stanziata	Parte da stanziare	Totale
	<i>Riporto . . .</i>		154,050.76	127,959.89	282,010.65
304	Correzione della salita delle Grazie e delle Fornaci presso Tolentino lungo la strada nazionale n. 46 (Macerata) . . .	Legge 29 dicembre 1904, n. 674	2,292.84	»	2,292.84
305	Rettificazione del tratto della strada nazionale n. 38 compreso tra il ponte sul Rosaro e il ponte Posara (Massa) . .	Idem	1,979.95	»	1,979.95
306	Consolidamento della frana a valle del ponticello n. 62 nel burrone Lavanca lungo il 3° tronco della strada nazionale n. 71 (Messina)	Idem	4,000.68	»	4,000.68
307	Ricostruzione di muri di rivestimento e di cunette lungo il tronco da Fiumetorto a Caltavuturo, della nazionale n. 70 (Palermo)	Idem	3,000.81	»	3,000.81
308	Riparazione e consolidamento dei tratti fra i ponticelli 71-72 e 80-82 della strada nazionale n. 69 (Palermo)	Idem	2,236.97	»	2,236.97
309	Correzione di livellette presso il ponte Grosso lungo il tratto tra Cagli e Cantiano della strada nazionale n. 44 (Pesaro) .	Idem	3,727.08	»	3,727.08
310	Costruzione di muro di sostegno con parapetti fra i Km. 2 e 10 della stradana nazionale n. 83 (Sassari).	Idem	1,893.10	»	1,893.10
311	Costruzione di muri di controriva fra i Km. 28 e 31 pressol'abitato di Nulvi lungo la strada nazionale n. 85 (Sassari) . .	Idem	4,004.92	»	4,004.92
312	Protezione meccanica delle case cantoniere lungo le strade nazionali scorrenti in zone malariche contro la penetrazione degli insetti aerei	Idem	1,878.44	»	1,878.44
	<i>Da riportarsi . . .</i>		179,065.55	127,959.89	307,025.44

Capitoli del bilancio 1910-11	OPERE	Leggi di autorizzazione	Somme da trasportare		
			Parte stanziata	Parte da stanziare	Totale
	<i>Da riportarsi . . .</i>		179,065.55	127,959.89	307,025.44
314	Opere diverse di riparazioni straordinarie, di sistemazione e di miglioramenti di strade e ponti nazionali	Legge 29 dicembre 1904, n. 674	1,467.95	»	1,467.95
130 art. 95	Correzione del tratto compreso fra i Sabbioni e l'abitato di Loiano della strada nazionale n. 41 (Bologna)	Legge 14 maggio 1906, n. 198	4,230.14	»	4,230.14
130 art. 41	Correzione del 4° tratto fino al fosso Marignano, ultima linea di confine dei due Stati della strada nazionale n. 45 da Rimini a San Marino (Forlì) . .	Idem	427.05	5,000. »	5,427.05
130 art. 42	Sistemazione della traversa di Serravalle di Chienti lungo la strada nazionale n. 46 (Macerata)	Idem	524.37	»	524.37
130 art. 96	Opere diverse di riparazioni straordinarie, di sistemazione e di miglioramento di strade e ponti nazionali	Idem	416.28	»	416.28
130 art. 104	Rettifica della salita detta « La Cavajera » lungo la strada nazionale n. 31 (Cuneo) . .	Legge 6 giugno 1907, n. 300	3,457.26	»	3,457.26
130 art. 107	Urgente ampliamento della casa cantoniera Seredda lungo la strada nazionale n. 84 (Sassari)	Idem	2,148.42	»	2,148.42
130 art. 108	Lavori suppletivi di riparazione alla traversa di Casacalenda lungo la strada nazionale n. 53 (Campobasso)	Legge 25 aprile 1908, n. 126.	2,073.43	»	2,073.43
130 art. 111	Casa cantoniera alla foce di San Paolo lungo il tronco Aulla-Carito della strada nazionale n. 38 (Massa-Carrara) . . .	Idem	1,281.70	»	1,281.70
	<i>Da riportarsi . . .</i>		195,092.15	132,959.89	328,052.04

Capitoli del bilancio 1910-11	OPERE	Leggi di autorizzazione	Somme da trasportare		
			Parte stanziata	Parte da stanziare	Totale
	<i>Riporto . . .</i>		195,092.15	132,959.89	328,052.04
130 art. 63	Casa cantoniera con forno e cisterna in contrada Scaricatoio, lungo il primo tronco della strada nazionale n. 56 (Potenza)	Legge 25 aprile 1908, n. 126	5,033.45	900 »	5,933.45
130 art. 114	Rimborso di spesa alla provincia di Sassari per allargamento della strada Memoiada già nazionale	Idem	880.67	»	880.67
130 art. 66	Variante fra le cantoniere di Cadreas e Santa Caterina, lungo la strada nazionale n. 81 (Cagliari)	Legge 24 dicembre 1908, n. 747	»	1,930.34	1,930.34
130 art. 67	Ricostruzione del ponte n. 147 nel 2° tronco della strada nazionale n. 70 (Catania) . . .	Idem	2,042.50	»	2,042.50
130 art. 115	Costruzione del ramo d'accesso della strada nazionale n. 53-bis alla stazione di S. Salvo (Chieti)	Idem	2,184.26	»	2,184.26
130 art. 116	Costruzione di barriere e parapetti lungo la strada nazionale n. 35 (Genova)	Idem	309.25	»	309.25
130 art. 69	Lavori per impianto di barriere in ferro e costruzione di muro di difesa lungo il tronco da ponte Belbo a Savona della strada nazionale n. 34 (Genova)	Idem	3.43	500. »	503.43
			205,545.71	136,290.23	341,835.94

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 23 con l'annessa tabella della quale è stata data lettura.

☐ (È approvato).

Art. 24.

« Le somme indicate nella tabella B, unita alla presente legge, corrispondenti ad economie verificatesi negli appalti delle opere ivi descritte, sono riunite al fondo di cui alla lettera m) dell'articolo 15 della presente legge ».

Si dia lettura della tabella B.

CAMERINI, segretario, legge:

TABELLA B.

Somme da trasportarsi per opere marittime.

Capitoli del bilancio 1910-11	OPERE	Leggi di autorizzazione	Somme da trasportare		
			Parte stanziata	Parte da stanziare	Totale
235 art. 40	Opere portuali diverse, scavi eccezionali e costruzioni di nuovi fari e segnali (leggi anteriori al 1884)	Leggi diverse	19,682.40	»	19,682.40
235 art. 31	Porto di Genova - Ampliamento e sistemazione del porto (legge 9 luglio 1876, n. 3230) . .	Legge 9 luglio 1876 n. 3230	24,021.57	»	24,021.57
235 art. 44	Saldo delle somme dipendenti da vertenze relative alla costruzione del porto di Reggio Calabria (legge 14 agosto 1870, n. 5822), alle opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Genova (leggi 9 luglio 1876, n. 3230 e 3 luglio 1884, n. 2519) e alla sistemazione del porto di Lido (legge 1° agosto 1887, n. 4838)	Legge 1° agosto 1887 n. 4838	3,130.85	»	3,130.85
235 art. 34	Porto di Pesaro - Riattamento del vecchio porto e del nuovo (legge 14 luglio 1889, n. 6280) . .	Legge 14 luglio 1889 n. 6280	1,445.92	»	1,445.92
236 art. 57	Porto di Savona - Costruzione di un molo in ampliamento del porto ed opere accessorie (legge 14 luglio 1889, n. 6280)	Idem .	2,455.87	»	2,455.87
235 art. 41	Imprevisti a termini della legge 14 luglio 1889, n. 6280. . .	Idem	1,955.29	»	1,955.29
236 art. 52	Porto di Livorno - Ampliamento della darsena e costruzione di banchine (legge 14 luglio 1889 n. 6280)	Idem	2,158.74	»	2,158.74
	<i>Da riportarsi . . .</i>		54,850.64	»	54,850.64

Capitoli del bilancio 1910-11	OPERE	Legg d autorizzazione	Somma da trasportare		
			Parte stanziata	Parte da stanziare	Totale
	<i>Riporto . . .</i>		54,850.64	»	54.850.64
350	Riparazione di danni cagionati alle opere idrauliche dello Stato dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1898; spese per lavori, per direzione e sorveglianza (legge 27 aprile 1899, n. 165) (<i>Spesa ripartita</i>) . .	Legge 27 aprile 1899 n. 165	83,223.82	»	83,223.82
235 art. 36	Porto di Termini Imerese - Prolungamento dell'esistente molo (legge 25 febbraio 1900, n. 56)	Legge 25 febbraio 1900 n. 56	18,879.24	»	18,879.24
235 art. 42	Opere diverse in altri porti del Regno (legge 25 febbraio 1900 n. 56)	Idem	9,908.14	»	9,908.14
235 art. 8	Porto di Marsala - Prolungamento del molo occidentale (legge 13 marzo 1904, n. 102) . . .	Legge 13 marzo 1904 n. 102	»	50,822.35	50,822.35
235 art. 13	Porto di Porto Maurizio - Prolungamento del molo occidentale e costruzione di un nuovo tratto di banchina (legge 13 marzo 1904, n. 102) . . .	Idem	»	16,529.77	16,529.77
235 art. 24	Maggiori spese imprevedute per le opere autorizzate dalla legge 13 marzo 1904, n. 102, e per quelle autorizzate dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 25 febbraio 1900, n. 56; 20 giugno 1901, n. 292 e 19 giugno 1902, n. 275 . .	Idem	»	11,861.65	11,861.65
235 art. 25	Eventuali riparazioni straordinarie alle opere marittime esistenti (legge 13 marzo 1904, n. 102)	Idem	»	771.24	771.24
	<i>Da riportarsi . . .</i>		166,861.84	79,985.01	246.846.85

Capitoli del bilancio 1910-11	OPERE	Leggi di autorizzazione	Somme da trasportare		
			Parte stanziata	Parte da stanziare	Totale
	<i>Riporto . . .</i>		166,861.84	79,985.01	246,846.85
235 art. 33	Porto di Oneglia — Prolungamento della banchina settentrionale e costruzione di uno scalo di carriaggio (legge 13 marzo 1904, n. 102) . . .	Legge 13 marzo 1904 n. 102	32,117.79	»	32,117.79
235 art. 43	Opere diverse in altri porti del Regno (legge 13 marzo 1904, n. 102)	Idem	701.46	»	701.46
236 art. 45	Maggiori spese impreviste per le opere di cui alla presente legge e per quelle autorizzate dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280 (articoli 1 e 3), 25 febbraio 1900, n. 56 (articolo 1, lettera d), 20 giugno 1902, n. 275 e 13 marzo 1904, n. 102	Legge 14 luglio 1907 n. 542	»	36,802.55	36,802.55
			199,681.09	116,787.56	316,468.65

PRESIDENTE. A questo articolo 24 l'onorevole Agnesi propone il seguente emendamento:

Art. 24.

« Nella tabella B) sopprimere:

« Cap. 235, articolo 33. Porto di Oneglia - Prolungamento della banchina settentrionale, ecc., lire 32,117.70 ».

Allo stesso articolo l'onorevole Agnesi insieme con altri deputati propone il seguente emendamento:

« Aggiungere: salvo reintegro sul bilancio 1911-12 della somma indicata al capitolo 144 della detta tabella C.

« Agnesi, Nuvoloni, Beltrami, Cavaignari, Molina, Artom, Soulier, Bertarelli, Fabri, Celesia, Torre, Casolini, Calleri ».

L'onorevole Agnesi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

AGNESI. Prendo atto delle dichiarazioni, che l'onorevole ministro fece nella seduta del 13 marzo, e ritiro i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 24, così come è stato proposto, con l'annessa tabella, della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 25.

« Nel conto dei residui del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-1911 sono introdotte le variazioni risultanti dalla tabella C unita alla presente legge ».

Si dia lettura della tabella C.

CAMERINI, segretario, legge:

TABELLA C.

Variazioni nel conto dei residui del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Capitoli	DENOMINAZIONE	Aumenti	Diminuzioni
106	Opere in Roma dipendenti dalle leggi: 14 maggio 1881, n. 209; 2 luglio 1890, n. 6936; 20 luglio 1890, n. 6980; 28 giugno 1892, n. 299; 6 agosto 1893, n. 458; 14 gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 56; 27 dicembre 1903, n. 514; 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettere <i>b, c, d</i>); 6 giugno 1907, n. 300; 11 luglio 1907, n. 502 (art. 1, lettere <i>b e c</i>) e 30 giugno 1909, numero 407 (art. 1, lettere <i>a e b</i>) (<i>Spesa ripartita</i>)	1,000,000. »	»
131	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali	20,000. »	»
132	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali (<i>Spese fisse</i>)	»	5,000. »
133	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali	10,000. »	»
134	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali (<i>Spese fisse</i>)		20,000. »
135	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali	»	5,000. »
136	Riparazioni di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e dalle frane (Leggi 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 7 luglio 1904, n. 313; 29 dicembre 1904, n. 674; art. 1, lett. <i>d</i> della legge 29 dicembre 1907, n. 810 e art. 1 della legge 24 dicembre 1908, n. 747 (<i>Spesa ripartita</i>)	500,000. »	»
137	Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 (art. 4); 6 giugno 1907, numero 300 (art. 1, lett. <i>e</i>); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. <i>b</i>) e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. <i>d</i>) (<i>Spesa ripartita</i>)	1,000,000. »	»
138	Concorso dello Stato per le strade provinciali di 1ª e 2ª serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, numero 333, che si costruiscono dalle provincie direttamente	400,000. »	»
	<i>Da riportarsi</i>	2,930,000. »	30,000. »

Capitoli	DENOMINAZIONE	Aumenti	Diminuzioni
	<i>Riporto . . .</i>	2,930,000. »	30,000. »
139	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 e compensi e remunerazioni per maggiori servizi resi dal personale della Amministrazione centrale e del Genio civile nell'interesse delle dette costruzioni	44,000. »	»
142	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (<i>Spese fisse</i>)	»	18,000. »
143	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	»	26,000. »
144	Costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e delle Calabrie e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312 (art. 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383) (<i>Spesa ripartita</i>)	»	1,400,000. »
145	Sussidi ai Comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie, e di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, o all'approdo dei piroscafi postali, ecc., e costruzione diretta a cura dello Stato di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie in provincia di Basilicata e nell'isola di Sardegna. (Leggi 30 agosto 1868, numero 4613, 12 giugno 1892, n. 267, 19 luglio 1894, n. 338, art. 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56 e legge 8 luglio 1903 n. 312, art. 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140 e art. 70 del testo unico di legge approvato con regio decreto 10 novembre 1907, n. 844 (<i>Spesa ripartita</i>)	700,000. »	»
153	Opere di bonificazione di 1ª categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333, 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. g), 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. c), 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 2) e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. f). (<i>Spesa ripartita</i>)	1,220,000. »	»
163	Costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano, e retribuzione ai condannati impiegati nella costruzione delle medesime (art. 19 e 21 della legge 13 dicembre 1903, n. 474)	»	300,000. »
210	Spostamento degli abitati, comprese le provincie di Basilicata e di Calabria, di cui alla tabella E annessa alla legge 9 luglio 1908, numero 445 (<i>Spesa ripartita</i>)	»	1,300,000. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	4,894,000. »	3,074,000. »

Capitoli	DENOMINAZIONE	Aumenti	Diminuzioni
	<i>Riporto . . .</i>	4,894,000. »	3,074,000. »
236	Opere marittime dipendenti dalla legge 14 luglio 1907, n. 542 coll'aggiunta di quelle per i porti contemplati in più leggi e di quelle autorizzate dall'articolo 49, lettera a, della legge 13 luglio 1910, n. 466 (<i>Spesa ripartita</i>)	1,000,000. »	»
315	Riparazione di danni cagionati alle opere stradali dello Stato dalle alluvioni dell'autunno 1898 — Spese per lavori, per direzione e sorveglianza (<i>Spesa ripartita</i>) (legge 27 aprile 1899, n. 165) . . .	»	37,470.51
316	Riparazione di danni cagionati ad opere di conto nazionali dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre del 1899 (legge 1° aprile 1900, numero 121)	»	1,530.13
318	Residui passivi dell'esercizio 1909-10 e retro per opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria autorizzate con leggi diverse dal 1881 in avanti	1,834.30	»
320	Lavori di riparazione e completamento alle opere di nuovo indirizzo delle acque del Lamone nel recinto settentrionale della cassa di bonifica omonima	»	1,834.30
325	Concorso straordinario dello Stato nella ricostruzione e nel consolidamento di opere stradali provinciali distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene nelle provincie di Campobasso, Chieti, Palermo e Potenza (articolo 1, lettera i della legge 29 dicembre 1907, n. 810) (<i>Spesa ripartita</i>)	»	700,000. »
326	Concorso straordinario dello Stato nella ricostruzione e nel consolidamento di opere stradali provinciali e comunali danneggiate in Sicilia e nelle Calabrie dal nubifragio del novembre 1908	»	160,999.36
327	Sussidi e concorsi per bonifiche giusta il n. 15 della Tabella D, annessa alla legge 23 luglio 1881, n. 333		313,750. »
328	Nuove bonifiche a senso della legge 25 giugno 1882, n. 869	»	24,451.50
331	Fondo destinato ai provvedimenti primordiali da prendersi d'urgenza dallo Stato, salvo ogni ragione di rimborso, per guasti avvenuti nel novembre 1900 al tratto di nuova inalveazione della Fossa Polesella ed alla Botte sottopassante la medesima in provincia di Rovigo . . .	»	7,136.18
351	Spese a saldo della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie dello Stato nelle antiche provincie cedute alla Società delle ferrovie dell'Alta Italia, compreso il tronco da San Nicolò a Piacenza in forza della legge 14 maggio 1867, n. 2269		523,065.32
354	Opere in conto capitale sulle ferrovie dello Stato esercitate dalla Società Veneta di imprese e costruzioni pubbliche (Legge 12 luglio 1896, n. 299, art. 21 contratto 29 agosto 1896)	»	12,482.70
	<i>Da riportarsi . . .</i>	5,895,834.30	4,856,720. »

Capitoli	DENOMINAZIONE	Aumenti	Diminuzioni
	<i>Riporto . . .</i>	5,895,834.30	4,856,720. »
355	Studi per un progetto definitivo di costruzione del tronco di ferrovia da Domodossola ad Iselle ed eventualmente per il suo esercizio a trazione elettrica, utilizzando le forze idrauliche di proprietà dello Stato	»	39,114.30
359	Spese di compimento e saldo relative alle 19 linee complementari contemplate dalla legge 24 luglio 1887, n. 4785 alle linee e ai titoli di spesa di cui nelle tabelle allegate alle leggi 12 luglio 1894, n. 318 e 27 giugno 1897, n. 228, e nella legge 6 agosto 1893, n. 491, al saldo dei lavori di ferrovie già state autorizzate ed ai lavori in conto capitale per ferrovie già in esercizio di cui all'articolo 25 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, ed all'articolo 2 della legge 2 luglio 1882, n. 873, ed a tutti gli altri titoli di spesa per i quali non si conserva in bilancio l'apposito capitolo	»	1,000,000. »
		5,895,834.30	5,895,834.30
	N. B. — Le variazioni di cui ai capitoli 106, 136, 137, 138, 144, 153, 163, 210, 236, 325, 326, 359 si intendono di effetto transitorio e da compensarsi nei bilanci successivi con corrispondenti riduzioni o reintegri, a seconda che si tratti di aumenti o di diminuzioni.		

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cannavina.

CANNAVINA. Sulla disposizione racchiusa in questo articolo 25 io ho bisogno di qualche schiarimento e di qualche assicurazione da parte dei ministri competenti, inquantochè le disposizioni di questo articolo sono di una gravità e di una importanza che certo non si possono dissimulare; importanti, perchè provvedono ai mezzi finanziari della presente legge in buona parte, gravissime perchè importano spostamenti del fondo dei residui, i quali rappresentano altrettanti impegni per virtù di legge, e ciò in rapporto non solo al bilancio dello Stato, ma anche al bilancio degli enti locali. Già l'onorevole Agnesi prima e successivamente l'onorevole Cavagnari e l'onorevole relatore del presente disegno di legge, hanno autorevolmente richiamato l'attenzione sulla pericolosa riduzione del fondo dei residui concernente il concorso dello Stato per la costruzione delle strade di allacciamento dei comuni isolati, e l'onorevole ministro dava in parte risposte soddisfacenti inquantochè

diceva: abbiamo conservato un fondo sufficiente ai bisogni dell'esercizio prossimo. Ed infatti con l'aver lasciato fra i residui la somma di L.100,000 lire, e con l'aver stanziata per l'esercizio 1911-12, la somma di lire 1,000,000 si ha una somma disponibile di 2,100,000 lire. Ma io richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro dei lavori pubblici nonchè quella del ministro del tesoro su quanto è disposto con l'allegato C a pagina 45, capitolo 325, ove si dice che pel concorso straordinario dello Stato nella ricostruzione e nel consolidamento di opere stradali provinciali distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene nelle provincie di Campobasso, Chieti, Palermo e Potenza il fondo è ridotto nientemeno che di settecantomila lire.

Ora la Camera ricorderà che con la legge 29 dicembre 1907, n. 810 per soccorrere le provincie testè indicate, obbligate a riparare le distruzioni e i danni gravissimi causati da numerose ed ingenti frane, le quali avevano quasi compromesso il patrimonio stradale, fu concesso un concorso straordi-

nario dello Stato nella somma complessiva e fissa di lire 1,200,000, attribuendo lire 200,000 a ciascuna delle due provincie di Campobasso e Potenza e lire 400,000 a ciascuna delle due provincie di Chieti e Palermo, disponendo nel tempo stesso che la intera somma venisse iscritta per lire 700,000 nello esercizio 1907-908 e per lire 500,000 nello esercizio 1908-909.

È ben naturale che codeste provincie, per provvedere alle esigenze del momento, secondo l'urgenza imponeva, facendo affidamento sul concorso promesso dallo Stato, abbiano disposto e forse ultimati i lavori nonchè assunto impegni finanziari.

Frattanto col presente disegno di legge viene addirittura radiato questo fondo dai residui, tanto è vero che diminuendosi di lire 700,000, come si propone, non rimane disponibile che una somma di 106 mila lire, la quale è sicuramente insufficiente alla erogazione del promesso concorso per oneri, che già hanno assunto gli enti locali per provvedere ai danni derivati dalle frane.

Di qui la necessità ed urgenza di ripristinare questo fondo al più presto, ed è in questo senso che io desidero di avere una assicurazione dall'onorevole ministro del tesoro e da quello dei lavori pubblici, poichè è vero che in piedi dell'allegato è detto che le somme saranno reintegrate, ma non è detto quando; e non è men vero che con un articolo aggiuntivo, solo per taluni residui di cui si è proposta la riduzione, si è preso l'impegno di ripristinarli nel prossimo esercizio 1910-11.

È perciò che desidero dai ministri, ai quali mi sono rivolto, un'assicurazione che il fondo dei residui destinato già a soccorrere le provincie favorite dalla citata legge del 1907, le quali, facendo assegnamento sul concorso dello Stato, hanno assunto impegni e possono trovarsi nella necessità di mantenerli al più presto, sia ripristinato non oltre l'esercizio 1910-11.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi.

COTTAFAVI. L'argomento è molto grave e quantunque si abbia fretta di approvare la legge, mi permetto di brevemente parlare. Io rappresento un collegio che contiene due comuni che sono fra i più franosi d'Italia, quello di Viano e quello di Baiso, dove frane si verificano continuamente. Raccomando vivamente al ministro dei lavori pubblici di tenere in considerazione questo fatto per gli opportuni provvedimenti.

Disgrazie di persone fortunatamente non ne sono ancora accadute; ma disgrazie di cose, e l'onorevole ministro ne è stato anche personalmente informato da me, si sono più volte verificate ed è indispensabile che con qualche opera pubblica, che non sarebbe del resto di grandissima spesa, si cerchi di ovviare a quei gravissimi danni, che poi, in definitiva, si risolvono anche in danno dello Stato medesimo, inquantochè diminuiscono la forza contributiva di una plaga abbastanza fertile e remunerativa.

Quindi sottopongo al ministro queste brevi considerazioni, tanto più che quelle plaghe nulla quasi mai domandano e tanto meno ottengono dallo Stato. Chieggo che si facciano col concorso precipuo dello Stato ed occorrendo anche a tutto suo carico i lavori indispensabili di difesa e che si provveda anche a soccorrere i danneggiati. L'esperienza di un passato doloroso deve essere a tutti di sprone ad impedire nuovi infortuni e nuove jatture. Questo è il mio voto che, attese le dichiarazioni private fatte mi dal ministro, confido vedere accolto e non mi sembra inopportuno che esse sieno ripetute anche alla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, ministro del tesoro. Rispondo all'onorevole Cannavina per dirgli che la diminuzione delle 700 mila lire, per il concorso straordinario dello Stato nei lavori a lui noti, dipende da ciò che al Ministero dei lavori pubblici non sono pervenuti ancora da parte delle provincie i certificati di pagamento.

Magli posso dare le maggiori assicurazioni che, se questo avverrà, non mancheranno i fondi in bilancio, perchè, in una forma qualsiasi, tutti gli anni, come l'onorevole Cannavina sa, si presenta almeno un disegno di legge di maggiori assegnazioni sul bilancio dei lavori pubblici; quindi, anche nel prossimo esercizio, se occorrerà di reintegrare anche tutta la somma delle 700 mila lire, il tesoro la darà senza discutere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Io mi associo alla risposta data all'onorevole Cannavina dal ministro del tesoro. All'onorevole Cottafavi, che mi aveva informato privatamente della frana del comune di Viano, rispondo come gli ho già detto privatamente, dandogli assicurazione che terrò conto di questo fatto, che prima non era conosciuto, e che certamente richiede qualche

provvedimento. Non dubiti che terrò conto della sua raccomandazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

POZZI, *relatore*. Per la Giunta generale del bilancio, la questione in ordine ai residui è interessante; ed ecco perchè dico il pensiero della Giunta.

Essa crede che la tabella possa essere approvata così come è proposta per le ragioni dette dal ministro del tesoro ed anche perchè, anzitutto, si tratta di residui sull'esercizio 1910-11 che è quasi consunto e poi perchè si tratta di spesa ripartita.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 25 con la annessa tabella, della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Vi è poi un articolo aggiuntivo proposto dal Ministero:

Art. 25-bis.

« Sarà provveduto con le entrate effettive al reintegro delle somme di lire 1,450,000 e 1,000,000 stornate col regio decreto 18 settembre 1910, n. 634 e con la presente legge (tabella C) dal fondo stanziato sul capitolo aggiunto n. 359 del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio 1910-11 ».

L'onorevole Colonna di Cesarò aveva insieme con altri deputati presentato la seguente aggiunta:

Aggiungere:

Sarà provveduto con le entrate effettive al reintegro della somma di lire 1,500,000 stornate con l'articolo 22 della presente legge sul capitolo n. 150 del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio 1910-11.

Colonna di Cesarò, Di Sant'Onofrio, Riccio, Pasquale Libertini, Cannavina, Aprile, Paniè, Faustini, Patrizi, Di Stefano.

L'onorevole Colonna di Cesarò non essendo presente, s'intende vi abbia rinunciato.

Nessun altro chiedendo di parlare pongo a partito l'articolo 25-bis.

(È approvato).

Art. 26.

« Per l'esecuzione dei lavori di costruzione di una nuova Aula per la Camera dei deputati e per la sistemazione del Palazzo di Montecitorio è approvato e dichiarato di pubblica utilità, come formante parte integrante del nuovo piano regolatore edilizio di Roma, il piano in data 15 novembre 1910 a firma dell'architetto professore Basile e degli ingegneri Pullini e Susinno, rimanendo

in conseguenza modificato il piano approvato con l'articolo 2 della legge 30 giugno 1909, n. 407.

« Le somme che saranno ricavate dalle eventuali vendite di aree di risulta e qualsiasi altro provento in dipendenza dei lavori dei quali trattasi verranno versate con imputazione ad apposito capitolo dell'Entrata, per essere iscritte in aumento ai fondi dell'Opera ».

(È approvato).

Art. 27.

« Per l'esecuzione delle opere di cui nella presente legge, l'approvazione dei progetti avrà valore di dichiarazione di pubblica utilità.

« Per tutti i sussidi da darsi dallo Stato per opere da eseguirsi da Provincie, Comuni e Consorzi sarà applicabile l'articolo 3 del regolamento approvato col regio decreto 12 marzo 1908, n. 151 ».

(È approvato).

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro, in sede di coordinamento.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. È stato accertato che le parole cui alludeva poc'anzi l'onorevole Nuvoloni furono aggiunte, nel testo che si conserva presso la segreteria, all'articolo 5, e si trovano del resto indicate anche nel resoconto stenografico della tornata del 17 marzo. E, poichè siamo ora in sede di coordinamento, pregherei, anche dopo la deliberazione presa testè dalla Camera all'articolo 15, in cui si è fatta l'altra proposta dall'onorevole Nuvoloni, che al numero 1° della lettera l), dopo la parola « abitati », si aggiungessero le parole: « e per il consolidamento di abitati minacciati o danneggiati dalle mareggiate ».

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, quest'aggiunta proposta dall'onorevole ministro del tesoro all'articolo 15, n. 1°, in sede di coordinamento, si intenderà approvata.

(È approvata).

MICHELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

MICHELI. Sull'ultimo articolo.

PRESIDENTE. È stato approvato. Siamo in sede di coordinamento.

MICHELI. La Commissione non ha presentato adesso quell'emendamento, che il ministro dei lavori pubblici aveva accettato nella discussione generale.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Il disegno di legge è approvato; ma in sede di

coordinamento possiamo modificare la dizione dell'articolo.

MICHELI. Debbo far presente che durante la discussione generale ho accennato che il regolamento approvato con regio decreto 12 marzo non era applicabile; chiedo quindi che l'emendamento, cui il relatore non ha accennato, sia inserito nel disegno di legge.

POZZI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZI, *relatore*. Prima che si voti nella seduta pomeridiana il disegno di legge 608, è necessario che ora, in sede di coordinamento si tengano presenti due cose:

Una è la variazione nel titolo della legge, il quale, anzichè: « Autorizzazione di spese e provvedimenti urgenti per lavori pubblici e disposizioni diverse », deve essere così modificato: « Autorizzazione di spese e provvedimenti urgenti per pubbliche calamità e per lavori pubblici » sopprimendo il resto.

Poi per l'applicazione pratica dell'articolo 27 sui pagamenti dei sussidi è stata appunto concordata la seguente nuova dizione del secondo comma:

« I sussidi concessi ad amministrazioni provinciali, comunali e consorziali, in base alla presente legge, saranno pagati dallo Stato in proporzione dell'avanzamento dei lavori, direttamente alle imprese assuntrici, quando, assieme alla contabilità dei lavori, le Amministrazioni suddette non forniscano la prova di aver già soddisfatto il credito di esse imprese ».

Inoltre sistemiamo la numerazione degli articoli.

PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi osservazioni in contrario, questa dizione concordata del secondo comma dell'articolo 27, e le altre proposte fatte dall'onorevole relatore in sede di coordinamento, s'intendono approvate.

(Sono approvate).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Variazioni ai ruoli organici del personale diplomatico e del personale consolare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Variazioni ai ruoli organici del personale diplomatico e del personale consolare ».

Si dia lettura del disegno di legge.

RIENZI, *segretario*, legge: (V. Stampato n. 773-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Eugenio Chiesa.

CHIESA EUGENIO. Se si volesse fare la statistica dei disegni di legge per provvedimenti straordinari che vengono dal Ministero degli affari esteri, se ne potrebbe trovare un numero pericolosamente rilevante: quello che ora sta davanti alla Camera non può esser lasciato passare senza osservazione specie per una questione di massima sulla quale l'onorevole ministro degli affari esteri indubbiamente dovrà fra non molto provvedere.

Il Parlamento, con la legge del 9 giugno 1907, ha votato un articolo 5 in virtù del quale il Governo può nominare ministri plenipotenziari e consoli generali di prima classe anche persone estranee al ruolo diplomatico e consolare; ma se questa facoltà, eccessiva, a mio modo di vedere, il Governo potesse esercitare senza inconvenienti, esso non sarebbe certamente venuto avanti a noi con questo disegno di legge.

Invece il Governo sa che è pericoloso toccare la gerarchia ordinaria dei suoi funzionari e che poteva essere temerario adoperare la facoltà conferitagli dalla legge per regolare certe posizioni, quelle precisamente di cui oggi si tratta.

Infatti nel presente disegno di legge non è questione in fondo che di sistemare la carriera di tre funzionari per i quali occorre fare un necessario comodo posto in regola colla legge. Ed è strano che, come appare dalla relazione che precede il disegno di legge nella quale il fatto è indicato con caratteri speciali, è strano, dico, che in parte ciò derivi da impegni dati da persone responsabili all'infuori dei diritti e senza il controllo del Parlamento.

Infatti nella relazione è detto che ad uno di questi funzionari furono date le più formali e categoriche assicurazioni per la nomina al posto di ministro, esistente nel ruolo coloniale, allorchè rimanesse libero.

Ora, poichè tutti i nodi vengono al pettine, è bene che la Camera sappia che il ministro, il quale avrebbe dato questi impegni illegali, fu l'onorevole Tittoni, ora ambasciatore a Parigi, presente a Roma ed al quale si è in diritto di chiedere come possa mai assumerne un ministro, e con compromettente lettera scritta, simili vincoli esorbitanti le leggi.

Il Governo oggi propone di regolarizzare, e noi abbiamo dinanzi la posizione di un

ufficiale di cavalleria, il capitano Colli di Felizzano, il quale dovrebbe essere, così promosso *d'emblee* ministro plenipotenziario; quella del direttore centrale degli uffici coloniali (strana qualifica, perchè in ruolo esistono i direttori generali, non i direttori centrali), e quella del commissario generale coloniale; e perchè le carriere degli altri funzionari non sieno danneggiate, ci si propone di creare quattro posti in più nella carriera diplomatica, alla quale si destinano due di questi funzionari e due posti di più nella carriera consolare alla quale è destinato l'altro funzionario.

È una questione di massima della quale ci dovremo occupare anche in occasione del bilancio degli affari esteri... (*Interruzioni*).

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ci vorranno ancora degli altri aumenti, perchè i posti sono insufficienti.

CHIESA EUGENIO. Desidero ora soltanto osservare che la carriera diplomatica prende sempre il sopravvento sopra a quella più utile ma forse più utile dei consoli, tanto vero che l'aumento di quattro posti di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di seconda classe su ventinove ministri costituisce un aumento di un settimo, mentre due posti di consoli generali di prima classe su quarantasei quanti sono questi consoli, corrispondono appena ad un ventitreesimo; ripeto, faccio una questione di massima, che non esclude la questione di carattere individuale.

Se noi osserviamo le singole posizioni dei tre interessati al presente disegno di legge, troviamo per l'inviato speciale ad Addis Abeba che egli non dà luogo a speciali rilievi; fin qui non c'è nulla da ridire. C'è di lui un elogio nel Bollettino della Società geografica dell'aprile, dove è detto che la nostra sede di Addis Abeba è la più bella di tutte. Sapranno i contribuenti che cosa costa.

Si sa anche che il Colli di Felizzano è stato ufficiale di ordinanza del conte di Torino. Ma che egli possa essere nominato ministro, al grado cioè, che nella gerarchia militare corrisponderebbe al grado di generale, questa è cosa che non può correre così.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. E infatti non lo nominiamo.

CHIESA EUGENIO. Sta bene, onorevole Di Scalea, ella qui dirà le intenzioni del Ministero: è precisamente ciò che domando. Questo io dico frattanto non per l'uomo, ma perchè è bene che ciascuno abbia il suo posto. In questo sta la compromissione dell'onorevole Tittoni, che non vincola fortunatamente il Parlamento, il quale sa che tutti i cittadini possono essere come

tutti i funzionari utili al paese, ma nessuno necessario.

Viene poi il direttore dell'ufficio coloniale. Io non voglio entrare in particolarità, ma la Camera non può accordare il triste dissidio Carletti-Di Giorgio e la responsabilità che vi ebbe l'ufficio coloniale; e parleremo della sua capacità anche in occasione del disegno di legge per la ferrovia Asmara-Keren.

Il direttore centrale dell'ufficio coloniale che non è mai uscito dall'Italia e non ha neppure presenziato il Congresso dell'Asmara! All'inizio della sua carriera, fu nominato al Cairo e preferì rimanere e prendere la via più comoda degli uffici ministeriali. Se si dovesse mettere a confronto con i suoi colleghi di esame del 1887, egli si troverebbe forse ad essere console di prima classe a 5 mila lire, mentre è direttore centrale con 10 mila lire oltre 4,500 di indennità per la carica, se non erro.

Ed oggi, perchè quel posto è stato soppresso, ed egli era compreso in tale soppressione, oggi si vuole che egli passi dal corpo degli ufficiali coloniali nella carriera diplomatica.

Oggi, non potendo diventare direttore generale, perchè per la sua anzianità e per la sua capacità ciò non sarebbe ammissibile, eccolo fatto ministro, con maggiori assegni *ad personam* e colla possibilità di diventare tra breve ministro a 15 mila lire. Ripeto, è una posizione di privilegio che gli si vuol fare e che non può non censurarsi.

Passiamo al terzo posto, quello destinato al console generale Mercatelli.

Ora vorrei ricordare alla Camera un dilemma, che ho presentato altra volta, discutendosi di affari coloniali. Vi è una relazione gravissima del Mercatelli contro il console Badolo.

Dissi allora che eravamo davanti a questo dilemma; o vi è un calunniato o vi è un colpevole.

È necessario dunque che la cosa sia chiarita. Non si può nominare ad altissimi posti di rappresentanti dell'Italia, così in via straordinaria come in via ordinaria, uomini che ebbero gravissimi procedimenti penali il cui esito, comunque esso sia finito, non può essere tale da conferire credito e buon nome; come d'altra parte bisogna ben ricordare che ad altro degli accusati dal Mercatelli, l'ufficiale di marina Bossi, già compagno di Badolo nella Somalia, è stata rilasciata dal ministro Mirabello, allora suo superiore diretto, una lettera in cui si dice che la sua condotta è irreprensibile.

E allora il Mercatelli sarebbe un calun-

niatore? Non entrambi possono rimanere consoli generali d'Italia.

In questo momento non può la Camera occuparsi in modo particolare di questi fatti, ma io sento di doverli additare al Governo cui spetta la responsabilità di provvedere.

Noi voteremo intanto contro questo disegno di legge, e riserbando di fare una analisi ancora più a fondo degli uomini della Consulta, quando verrà in discussione il bilancio degli esteri, rileviamo fin d'ora che questi progetti straordinari, questi straordinari accomodamenti sia di bilancio, sia di funzionari, possono tornare a danno e svantaggio del retto funzionamento della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Giunta generale del bilancio.

ABIGNENTE, presidente della Giunta generale del bilancio e relatore. Onorevoli colleghi, nel suo discorso, l'onorevole Chiesa, che io sapevo avrebbe parlato su questo disegno di legge, ha fatto indirettamente il migliore elogio del disegno stesso...

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Precisamente.

ABIGNENTE, presidente della Giunta generale del bilancio e relatore. ...perchè la legge del 1907 statuisce, coll'articolo 5, che il ministro degli esteri può, con sua piena libertà, nominare al posto di console generale, di ambasciatore, di inviato straordinario, ecc., chi vuole, anche se fuori ruolo.

Per ragioni evidenti il Parlamento votò quel disegno di legge. Il ministro, al quale l'onorevole Chiesa ha alluso, non credette però di valersi della facoltà che aveva, ed il Ministero precedente all'attuale ha presentato questo disegno di legge per uno scrupolo soverchio, facendo omaggio a quei principi a cui l'onorevole Chiesa si è richiamato. Avrebbe potuto nominare questi tre funzionari dei quali ha parlato l'onorevole Chiesa, come, dove e quando credeva, e non lo ha fatto.

MORELLI-GUALTIEROTTI. Questo è ciò che si guadagna ad esser troppo corretti.

ABIGNENTE, presidente della Giunta generale del bilancio e relatore. Che cosa è avvenuto perchè il Governo abbia presentato questo disegno di legge? Una cosa semplicissima. Si è, su proposta dell'attuale governatore, mutato l'ordinamento dell'Eritrea.

Nell'ordinamento che vige in passato, esistevano tre posti: quello di direttore generale coloniale, quello di commissario generale coloniale e quello di residente ad Addis Abeba, posti che sono aboliti, di guisa che i tre funzionari che si trovano a co-

prire quei tali posti, non hanno più ragione d'essere perchè mancano i posti ed il ruolo. Crederebbe forse tollerabile l'onorevole amico Chiesa che nello Stato italiano, con le nostre leggi vigenti, questi tre funzionari seguitassero a proseguire nelle loro funzioni e ad esser pagati dallo Stato senza essere inquadrati in nessun ruolo dello Stato?

Tutto questo è assurdo, perchè la legge generale lo vieterebbe, ed è necessario riparare a questo inconveniente cioè alla mancanza di questi posti. Ed allora un primo problema si è imposto al Ministero. Dove debbono entrare?

Devono entrare nel solo ruolo del Ministero, che si compone di ruolo diplomatico e consolare, perchè non possono entrare altrove.

Ed allora nuovo quesito: entrando questi che ne eran fuori si verrebbero a ledere i diritti di quelli che già sono in ruolo, che si vedrebbero mettere innanzi persone che erano fuori del ruolo, quindi necessità di aumento di posti per risarcire il danno che ne verrebbe agli altri funzionari.

Ecco a che si riduce questo disegno di legge, che non altera lo *statu quo*, ma lo consolida.

Ma v'è di più; in omaggio a quegli stessi principi ai quali ella, onorevole Chiesa, giustamente s'ispira come ci ispiriamo noi, questo disegno di legge vieta che per i posti i quali sono aumentati nel ruolo, possa il ministro usare della facoltà dell'articolo 5 della legge del 1907; e questa è cosa che la Giunta d'accordo col Governo ha concordato.

La Giunta l'ha proposto ed il Governo...

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. ...È nella relazione ministeriale...

ABIGNENTE, presidente della Giunta generale del bilancio e relatore. Precisamente.

Nella relazione del Ministero, onorevole Chiesa, c'era il principio; e la Giunta lo volle codificato.

Ora, giustificati i confini e le ragioni della legge che sono assolutamente indeclinabili, veniamo agli altri punti che l'onorevole Chiesa ha toccato.

L'onorevole Chiesa ha voluto portare qui delle questioni personali. Io apprezzo tutte le ragioni che lo muovono: le apprezzo perfettamente; trovo però che queste questioni sono prese e discusse da un punto di vista che non è il più proprio. La sede per far ciò potrebbe e dovrebbe essere un'altra: potrebbe essere quella del bilancio, potrebbe essere quella di un ruolo il quale è di là da venire.

È quella la sede in cui si potrebbe discutere di queste cose; ma comunque, mi permetta l'amico Chiesa, esse si riferiscono troppo ad ambienti specifici: lasciamole stare. Lasciamole stare anche in omaggio ad un principio che è stato bandito nell'ultimo programma di Governo, e che è quello, onorevole Chiesa, lo dico qui francamente, prevenendomi perchè forse oggi stesso prenderò la parola, è quello che mi determinerà al voto favorevole al presente Ministero, e cioè il principio per il quale le Amministrazioni dello Stato potranno e dovranno essere presto riordinate, principio intorno al quale io mi affatico fin dal 1906 e della cui vittoria non poco mi rallegro.

È dunque quella la sede in cui discuteremo ben altri problemi, più profondi e più larghi di questo. Questo è un disegno di legge che mantiene lo *statu quo*, e voi lo approverete per il buon ordine delle cose. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Ne ha facoltà.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. L'onorevole relatore della Giunta del bilancio ha con chiara parola ed esaurienti argomenti messo in luce le vere ragioni per le quali il Ministero ha creduto di presentare questo piccolo e modesto disegno di legge di riordinamento.

Io aggiungo che si è fatto questo disegno di legge anche in rispetto al riordinamento interno del Ministero, e lo aggiungo per una osservazione acuta fatta dall'onorevole Chiesa; quella della differenza di titolo fra direttore centrale e direttore generale.

La legge del 1907 non ammette quali direttori che i funzionari appartenenti ai ruoli consolare e diplomatico; e ne è venuto lo strano inconveniente che uno degli uffici principali del Ministero degli esteri si è trovato ad avere un capo che avrebbe dovuto essere denominato con diversa qualifica per non essere in contraddizione con le tassative disposizioni della legge, disposizioni d'indole anche morale perchè la legge diceva questo volendo dare responsabilità di capi d'ufficio ai soli funzionari che appartengono alle due grandi carriere di concetto del Ministero degli affari esteri.

E allora questa osservazione viene a ribadire e a confortare il concetto informatore di questo disegno di legge, perchè anche nei riflessi dell'ordinamento interno del

Ministero, era necessario che l'ufficio caratteristicamente politico, come l'ufficio coloniale, avesse un direttore generale; e direttore generale non poteva nominarsi che un funzionario dei ruoli diplomatico o consolare.

In quanto poi alle attitudini del commendatore Agnesa, io debbo confessare con grande sincerità e con tutta coscienza che uno degli uffici che più e meglio corrispondono amministrativamente e tecnicamente alle esigenze del servizio nel nostro Ministero è stato ed è proprio l'ufficio coloniale, al quale il commendatore Agnesa dedica, con piena e onesta coscienza e con tutta la sua perseverante attività, ogni energia del suo pensiero. Esulerebbe l'esame delle attitudini da una discussione politica: io debbo però, come capo dell'Amministrazione, dichiarare francamente alla Camera che l'ordinamento dell'ufficio coloniale corrisponde a tutte le esigenze dell'ora presente per i vari servizi che dipendono da quell'importantissimo ufficio.

In quanto all'ordinamento dei ruoli coloniali, debbo fare osservare all'onorevole Chiesa che non è stato il commendatore Agnesa ad ordinare quei ruoli, ma invece furono proposti da persona che per il suo carattere, per la sua indipendenza di coscienza, è poco facile ascoltatore di giudizi altrui, dal governatore dell'Eritrea, il quale ha insistito per la soppressione di questi tre posti, che non avevano più ragione di essere, in se stessi ed anche data la nuova organizzazione che si era portata nell'ordinamento del Ministero con la legge del 1907.

E allora ne è venuta la condizione di cose che è stata chiaramente esposta dall'onorevole Abignente, e noi, con sincerità di coscienza, anzichè appigliarci a quella anormale facoltà dell'articolo 5 della legge sopra citata, abbiamo voluto presentare al Parlamento un disegno di legge che nominava ministro, poichè aveva l'anzianità e lo stipendio che lo equiparavano al grado di ministro di seconda classe, il commendatore Giacomo Agnesa.

In quanto al Colli Di Felizzano, anche in questo desidero che l'onorevole Eugenio Chiesa ci dia almeno il merito di aver fatto meno di quello che era stato anche, e, diciamo, forse non illegittimamente promesso, al Colli Di Felizzano, perchè egli poteva essere nominato ministro con l'articolo 5, e proprio con questo disegno di legge il ministro non credette di poterlo promuovere

a quel grado elevato, e si propone di nominarlo al grado che gli compete pel suo stipendio.

Si tratta di un funzionario di cui posso rispondere con tutta conoscenza di causa, e potremo discutere in altra sede per dimostrare quale tatto, quale abilità e quale diligenza, in momenti difficilissimi per la politica etiopica e nell'ora presente, egli abbia spiegato nel trattare delicatissime questioni di alta politica per quelle regioni e pei nostri rapporti con la colonia Eritrea.

Ora noi non potevamo conservare un funzionario il quale diceva: Voi mi tenete in un posto di fiducia e di responsabilità, senza che io possa avere alcun affidamento, poichè sono lontano dall'esercito, e non posso avere tutti quei requisiti che mi potrebbero consentire l'avanzamento. Mi tenete in un posto di responsabilità e non posso avere tutti quegli affidamenti, perchè sono fuori dal ruolo diplomatico, quegli affidamenti che mi possono assicurare, una normale carriera.

È quindi un'opera coscienziosa che noi abbiamo fatto e della quale non so se il Colli di Felizzano sarà completamente soddisfatto; ma sarà soddisfatta la coscienza del ministro e la mia, perchè ritengo che abbiamo fatto un'opera giusta, senza quelle eccessive esagerazioni che possono essere di incoraggiamento all'anormale provvedimento di inclusione di elementi estranei nella carriera diplomatica e consolare.

In questo l'onorevole Chiesa mi troverà sempre d'accordo, perchè io sono lieto di fare questa dichiarazione.

Ritengo che, se l'articolo 5 deve essere mantenuto pei funzionari di carattere politico, ben presto il Ministero verrà nell'intendimento di proporre la soppressione di questa facoltà di nomina per i funzionari di carattere amministrativo, e cioè per i consoli generali, perchè riteniamo molto pericoloso mantenere una facoltà così lata ed anormale nella persona del ministro, quando non vi siano ragioni politiche per usare questa facoltà che il Parlamento ha accordato al potere esecutivo.

Quanto al Mercatelli, l'onorevole Chiesa indubbiamente saprà che io ebbi l'onore di presiedere, quale sottosegretario di Stato, la Commissione di inchiesta che ebbe a giudicare il Mercatelli nel 1906.

La inchiesta fu fatta con tutte quelle prudenziali cautele che valessero anche a diminuirne la responsabilità personale dei Commissari e dessero la maggiore garanzia

sull'opera della Commissione di inchiesta. Ho voluto fare stenografare tutti i verbali e volli che fossero consegnati alla segreteria della Camera affinchè ogni deputato potesse prendere visione di tutto l'andamento di quella inchiesta, e quindi potesse essere giudice competente della soluzione che la Commissione d'inchiesta ebbe a dare intorno alla dolorosissima vertenza del Mercatelli. E il Mercatelli da quell'inchiesta uscì assolutamente immune.

E dobbiamo qui distinguere: quando l'onorevole Chiesa lo chiama diffamatore, io direi piuttosto che dovrebbe chiamarlo accusatore, perchè il Mercatelli non aveva nessuna intenzione di diffamare, ma essendo stato incaricato di una inchiesta, riteneva, di accusare, perchè credeva che la sua alta funzione gli facesse obbligo di denunziare quelli che reputava veri e propri reati.

Esulerebbe da questa discussione il parlare del procedimento posteriore. Solo questo io debbo dichiarare, che innanzi all'autorità giudiziaria il Badolo riuscì immune da ogni gravame. (*Interruzioni del deputato Chiesa*).

Il resto non compete a me, ne parleremo durante la discussione del bilancio degli esteri.

Voglio però giustificare il perchè della nomina del Mercatelli, che di fatto regge uno dei più importanti dei Consolati generali. Egli ha reso eminenti servigi al nostro paese tanto a Calcutta che, e più specialmente, a Melbourne. Una grave questione si agita oggi in Australia, ed egli è stato cooperatore efficace con l'autorità locale per risolverla, quella di una possibile e prospera emigrazione indipendente in Australia. Abbiamo delle trattative col Governo australiano dello Stato di Vittoria affinchè questa emigrazione possa avere tutte le possibili facilitazioni e possa essere tale che abbia dignità di proprietari, anzichè di salariati.

Il Mercatelli ha messo tutta la sua intelligenza per la soluzione di questa importante questione. In fatto egli ha la funzione di console generale: togliamo questo stato anormale. E qui io dichiaro, e sono in questo d'accordo con l'onorevole Chiesa che i consoli generali che hanno responsabilità politica è bene che sieno funzionari non estranei alla carriera, poichè spesso gravi inconvenienti sono avvenuti, per le nostre relazioni internazionali, dall'usufruire di un personale che non avendo la responsabilità del proprio ufficio può certe volte

non seguire esattamente quell'indirizzo, che bene o male, il Governo centrale ritiene di impartire ai funzionari di carriera da esso dipendenti.

E del resto io dimostrerò in altra sede, quando sarà il caso di presentare degli organici completi al giudizio del Parlamento, come il nostro personale consolare e diplomatico sia nello stato attuale assolutamente insufficiente. Date queste condizioni, ritengo che questo disegno di legge merita l'approvazione del Parlamento, perchè viene a togliere, come ben disse l'onorevole Abignente, da una condizione anormale tre alti funzionari dipendenti dal Ministero degli esteri, ed è un atto di sincerità e di coscienza che il ministro degli esteri ha voluto compiere verso il Parlamento italiano. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Sono istituiti, in aggiunta ai ruoli organici attuali, quattro posti di inviato straor-

dinario e ministro plenipotenziario di seconda classe, e due posti di console generale di prima classe, rimanendo contemporaneamente soppressi, a tenore dell'articolo 10 del regio decreto 19 settembre 1909, n. 838, nel ruolo eritreo, i posti di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Addis Abeba, di direttore centrale degli affari coloniali, e di commissario generale coloniale, con facoltà al ministro degli affari esteri di trasferire, rispettivamente, nei ruoli diplomatico e consolare, gli attuali titolari, in base agli stipendi di cui sono provvisti.

« Per gli altri tre posti non sarà applicabile l'articolo 5 della legge 9 giugno 1907, n. 298; la cui disposizione però resterà nel suo pieno vigore per ogni altra ipotesi fuori quelle contemplate nella legge presente ».

(*È approvato*).

Art. 2.

« Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12 saranno introdotte le variazioni risultanti dalla tabella annessa alla presente legge ».

Si dia lettura della tabella annessa.
RIENZI, segretario, legge:

TABELLA.

CAPITOLI		Variazioni
Numero	Denominazione	
<i>Aumenti.</i>		
24	Stipendi al personale delle Legazioni (<i>Spese fisse</i>)	+ 37,000
25	Stipendi al personale dei Consolati (<i>Spese fisse</i>)	+ 18,000
<i>Diminuzioni.</i>		
27	Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare . .	— 22,400
60	Stipendi e indennità varie a funzionari civili e militari della Direzione centrale degli affari coloniali ed importo delle ritenute relative, giusta le disposizioni del vigente regolamento coloniale.	— 10,000
62	Spese varie nell'interesse delle colonie Eritrea e Somalia italiana. . . .	— 22,600

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 2 con l'annessa tabella, della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506, del 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506, del 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni ».

Si dia lettura del disegno di legge.

RIENZI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 757-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pasquale Libertini. Ne ha facoltà.

LIBERTINI PASQUALE. Io avrei voluto presentare un'ordine del giorno ma i termini stabiliti dal nostro regolamento me lo hanno impedito e quindi rivolgo una calda raccomandazione al ministro delle poste e dei telegrafi nella fiducia che egli quando mi risponderà di accettarla vorrà accoglierla non con la consuetudinaria formula parlamentare, ma con intendimenti sinceri.

Io prego il ministro delle poste perchè nella linea telefonica Messina-Catania-Siracusa il filo metallico ora esistente sia cambiato in altro di cinque millimetri.

Ciò si rende assolutamente necessario perchè la Sicilia orientale usufruisca dei benefici che risentono le altre regioni.

E un'altra cosa raccomando a voi onorevole Calissano: che presentiate presto una legge per la quale anche i piccoli comuni, senza nessun onere, o col minore onere possibile, possano essere tutti collegati alla rete telefonica.

CALISSANO, ministro delle poste e dei telegrafi. Esaminerò la raccomandazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Vi è ora il seguente ordine del giorno della Commissione:

« La Camera, convinta della necessità di provvedere alla pronta sistemazione del problema telefonico e di risolvere la grave

questione finanziaria che vi è connessa, fa voto che il Governo presenti il più presto possibile un piano organico di riforma ed ampliamento, specie delle grandi reti urbane, in modo che per ciascuna sia possibile un continuo sviluppo di collegamenti e sia assicurato un buon servizio, con previsioni che rispondano alle esigenze del pubblico per un numero sufficiente di anni ».

CALISSANO, ministro delle poste e dei telegrafi. Lo accetto.

PRESIDENTE. Sta bene; lo metto a partito.

(È approvato).

Passiamo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro, per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni, la somma di lire 2,050,000, la quale sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1910-11, in aggiunta alla somma di lire 2,000,000, già approvata per lo stesso titolo con la legge n. 506 del 15 luglio 1907.

« Con tale somma l'Amministrazione dei telefoni provvederà:

a) agli acquisti ed ai lavori necessari per il collegamento degli abbonati, fino al 30 giugno 1911;

b) alla costruzione dell'edificio per il Magazzino centrale in Roma, sull'area da essa già acquistata al Viale del Re.

« Sarà pure iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario suddetto un capitolo speciale per imputarvi le somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per le spese autorizzate dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

« L'anticipazione di cui al precedente articolo è estinguibile in quindici annualità uguali posticipate, di lire 184,379.26 ciascuna, comprendente capitale ed interesse al saggio del 4 per cento e pagabili entro il mese di dicembre di ognuno degli anni dal 1912 al 1926.

« Sulle somme che verranno somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti durante il 1911 sarà corrisposto il solo interesse, nel-

l'anzidetta misura, dalla data di ogni mandato al 31 dicembre successivo.

« La somma occorrente per pagare alla Cassa dei depositi e prestiti le 15 annualità e gli anzidetti interessi sarà iscritta con decreto del ministro del tesoro nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi a cominciare dall'esercizio 1911-12 ».

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Concorso dello Stato nelle spese per Congressi e per feste patriottiche. — Autorizzazione di fondi per spese di rappresentanza e per l'aumento dei servizi postali, telegrafici e telefonici in occasione delle feste commemorative dell'unificazione del Regno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concorso dello Stato nelle spese per Congressi e per feste patriottiche. — Autorizzazione di fondi per spese di rappresentanza e per l'aumento dei servizi postali, telegrafici e telefonici in

occasione delle feste commemorative della unificazione del Regno.

Si dia lettura del disegno di legge.

RIENZI, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 798-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge di cui dò lettura:

« È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1,452,000 da iscriversi a carico dell'esercizio 1910-11 per concorso dello Stato nelle spese per Congressi e festeggiamenti in occasione delle feste commemorative della unificazione del Regno e per spese richieste dall'aumento dei servizi postali e telegrafici e telefonici durante il 1911.

« La detta somma sarà stanziata con decreti del ministro del tesoro e mediante iscrizione di appositi capitoli nei bilanci dei Ministeri interessati, secondo le indicazioni e gli speciali scopi specificati nella annessa tabella ».

Si dia lettura della tabella annessa.

RIENZI, segretario, legge:

**Tabella delle assegnazioni straordinarie da iscrivere negli stati di previsione
dei singoli Ministeri per l'esercizio finanziario 1910-11.**

Bilancio nel quale è da iscriversi l'assegnazione straordinaria	OGGETTO DELLA SPESA	Somma da autorizzarsi per ciascuna causa di spesa	Assegnazione da iscriversi nel bilancio di ciascun Ministero		
Affari esteri	Concorso dello Stato nelle spese pel Congresso internazionale della pace.	55,000	95,000		
	Concorso dello Stato nelle spese pel Congresso degli italiani all'estero.	40,000			
Istruzione pubblica	Spese per la partecipazione del Ministero della pubblica istruzione alla mostra internazionale di igiene sociale che si terrà in Roma nel 1911	30,000	248,000		
	Concorso dello Stato nelle spese pel Congresso internazionale artistico	40,000			
	Concorso dello Stato nelle spese pel Congresso internazionale degli architetti	25,000			
	Concorso dello Stato nelle spese pel Congresso internazionale di musica	25,000			
	Concorso dello Stato nelle spese pel Congresso internazionale della stampa.	50,000			
	Concorso dello Stato nelle spese pel Congresso internazionale di Geografia	50,000			
	Concorso dello Stato nelle spese per il Congresso internazionale di dermatologia e sifilografia .	20,000			
	Concorso dello Stato nelle spese per il Congresso etnografico	8,000			
	Tesoro	Concorso dello Stato nelle spese per il Congresso dei ragionieri.		6,000	76,000
		Concorso dello Stato nelle spese per i festeggiamenti commemorativi del 1911 in Catania . .		70,000	
Poste e telegrafi	Assegnazione straordinaria per l'aumento dei servizi postali, telegrafici e telefonici durante il 1911.	740,000	740,000		
	<i>Da riportarsi. . .</i>	1,159,000		

Bilancio nel quale è da iscriversi l'assegnazione straordinaria	OGGETTO DELLA SPESA	Somma da autorizzarsi per ciascuna causa di spesa	Assegnazione da iscriversi nel bilancio di ciascun Ministero
	<i>Riporto. . .</i>	1,159,000
Agricoltura, industria e commercio	Concorso dello Stato nelle spese per il Congresso nazionale delle case popolari	10,000	
	Concorso dello Stato nelle spese per la riunione dell'Istituto internazionale di sociologia	3,000	13,000
Interno	Concorso dello Stato nelle spese di Congressi nazionali e internazionali	130,000	
	Assegnazione straordinaria per le spese di rappresentanza da sostenersi in occasione dei ricevimenti del 1911	150,000	280,000
	Totale,	1,452,000

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pasquale Libertini, De Felice-Giuffrida, Auteri-Berretta, Grassi-Voces, Milana e Romeo hanno presentato il seguente emendamento:

« Nella tabella delle assegnazioni straordinarie al capitolo che riguarda i festeggiamenti commemorativi del 1911 in Catania, sostituire:

« Al Comitato esecutivo delle feste patriottiche del 1911 in Catania per concorso dello Stato nelle spese per i festeggiamenti, lire 100,000 ».

L'onorevole Pasquale Libertini ha facoltà di svolgerlo.

LIBERTINI PASQUALE. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mango.

MANGO. Ho chiesta la parola in questa discussione — non potendo per ora, stante l'imminente proroga dei lavori parlamentari, svolgere una mia interrogazione, che è nell'ordine del giorno — per pregare il ministro della pubblica istruzione di prendere in benevola considerazione la giusta domanda della *Corda Fratres* per avere sus-

sidi materiali e morali nell'imminente Congresso internazionale che sarà tenuto in Roma con intervento di numerosi soci delle sezioni delle varie nazioni.

Non è il caso che io mi dilunghi per spiegare le benemerienze di questa istituzione, che affratellando i giovani, cementa nel migliore dei modi la solidarietà fra i popoli civili.

Più che tutte le diplomazie può valere a guadagnarci la simpatia delle nazioni, l'affetto che la balda gioventù italiana saprà ispirare ai compagni stranieri, e, ad un tempo, nessuna spesa sarà più opportuna di quella fatta, a dimostrare che anche l'Italia sa, al pari degli altri Stati, proteggere ogni manifestazione intellettuale di quella gioventù studiosa, verso la quale siamo spesso un po' troppo severi nei nostri giudizi.

Sarebbe d'altra parte doloroso se, per mancanza di mezzi, non potesse la Sezione italiana ricambiare quella accoglienza signorilmente ospitale che essa ha trovato all'estero in altri sei Congressi, fra i quali ultimo quello di Budapest l'anno scorso ed in Olanda qualche anno fa.

Anche come atto politico non può disinteressarsi il Governo di questo Congresso, che nel nostro glorioso Cinquantenario raccoglie in Italia i rappresentanti della gioventù studiosa internazionale.

Io sono certo che i ministri dell'istruzione e dell'interno sapranno, come ora la Camera, intendere l'importanza speciale di questo Congresso, epperò vorranno essi dare un largo sussidio, tenendo presente che l'intendimento mio nel fare questa raccomandazione è quello di tener alta la dignità nazionale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

VICINI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Su questo argomento l'onorevole Mango aveva presentato anche una interrogazione. Io gli avrei risposto che non essendo il Congresso considerato nella tabella, annessa al disegno di legge, il Ministero della istruzione non ha disponibili fondi per lo scopo indicato dall'onorevole Mango: ma poichè vi è una somma di lire 130,000 a disposizione del Ministero dell'interno per tutti i Congressi non contemplati nelle assegnazioni, su di essa potrà eventualmente, come mi auguro, ottenere un sussidio anche la *Corda-Fratres* per il suo Congresso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pietravalle.

PIETRAVALLE. Osservo che manca qualsiasi stanziamento per il Congresso internazionale di educazione fisica, Congresso importantissimo perchè l'educazione fisica in questi ultimi tempi ha assunto uno sviluppo straordinario. A me preme di rilevare l'importanza di questo Congresso di fronte agli altri, mentre per esso in questo disegno di legge non è stanziato un soldo. La cifra di 130,000 mila lire stanziata per i Congressi nazionali ed internazionali dovrebbe servire per sussidiare una trentina di congressi. Ora io rivolgo calda preghiera al Governo di modificare un poco la ripartizione degli stanziamenti, riducendo da 50 mila a 40 mila lire la spesa per il Congresso internazionale di geografia, da 20 mila a 10 mila lire la spesa per il Congresso di dermatologia e sifilografia e stanziando le 20 mila lire che con queste riduzioni si ricaverebbero, per il Congresso di educazione fisica. Insisto vivamente perchè il Governo voglia accettare questa mia proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, ministro del tesoro. Sono dispiacente di non poter accettare la proposta dell'onorevole Pietravalle. Le cifre indicate per Congressi ben determinati, sono effetto di studi ed anche di intelligenze prese coi Comitati promotori. Particolarmente per il Congresso di geografia, ricordo che i conti portavano ad una somma di sessanta mila lire ed il ministro del tesoro, per guadagnare qualche cosa, la ridusse a cinquanta mila. Se ben ricorde, anche per il Congresso della stampa, malgrado tutte le sollecitazioni e dimostrazioni del presidente dell'Associazione onorevole Barzilai, si dovette fare una falciatura. Prego quindi l'onorevole Pietravalle di non insistere. Certamente di fronte ai numerosi Congressi la somma è limitata, ma ad ogni modo il Governo procurerà di distribuirla con i criteri della maggiore equità.

PRESIDENTE. Onorevole Pietravalle, insiste?

PIETRAVALLE. Vorrei insistere, ma mi tengo pago delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella tornata pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: « Proroga a tutto il mese di maggio 1911 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-11. »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca infine la discussione del disegno di legge: « Proroga a tutto il mese di maggio 1911 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-11 ».

Si dia lettura del disegno di legge.

RIENZI, segretario, legge: (*Vedi Stampato n. 833-A*).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« L'autorizzazione data al Governo del Re, in virtù della legge 29 dicembre 1910, n. 884, di esercitare provvisoriamente, fino al 31 marzo 1911, lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-11, è prorogata fino a che essi non siano tradotti in legge, e non oltre il 31 maggio 1911 ».

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Resta così esaurito l'ordine del giorno della seduta antimeridiana. La seduta pomeridiana comincerà alle 14.30 anzichè alle 14.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, ministro del tesoro. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti sul bilancio della marina per l'esercizio 1910-11.

« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti sul bilancio dell'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1910-1911.

« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti sul bilancio delle finanze per l'esercizio 1910-11.

« Maggiori assegnazioni sul bilancio delle finanze per l'esercizio 1910-11.

« Aumento del limite massimo dell'annualità per pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-11.

« Approvazione di spesa conseguente della applicazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867, sul riordinamento delle scuole italiane all'estero ».

Mi onoro altresì di presentare alcune note di variazioni ai bilanci degli affari esteri, del tesoro e delle poste e dei telegrafi.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione dei disegni di legge:

« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti sul bilancio della marina per l'esercizio 1910-11.

« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti sul bilancio dell'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1910-1911.

« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti sul bilancio delle finanze per l'esercizio 1910-11.

« Maggiori assegnazioni sul bilancio delle finanze per l'esercizio 1910-11.

« Aumento del limite massimo dell'annualità per pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-11.

« Approvazione di spesa conseguente dalla applicazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867, sul riordinamento delle scuole italiane all'estero ».

Do atto all'onorevole ministro del tesoro anche della presentazione di alcune note di variazioni ai bilanci degli affari esteri, del tesoro e delle poste e dei telegrafi.

La seduta termina alle 12.35.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.